

## SOMMARIO

### PRIMO PIANO 3-4-5

L'istituto del drawback  
di **Alessandro Fruscione**  
**Benedetto Santacroce**

### FISCO 6-7-8-9

Recupero dei diritti doganali  
di **Giovanni Gargano**

### OSSERVATORIO 10-11

Giurisprudenza comunitaria e nazionale  
di **Alessandro Fruscione**

### SPECIALE EUROPA 13-14-15

Regime comune applicabile  
all'esportazione  
Accordo di partenariato interinale  
Norme di origine negli scambi  
tra CE e OLP  
a cura di **Mauro Giffoni**

### DOGANE 17-18-19-20

1° Gennaio 2010 novità Intrastat  
di **Francesco Campanile**

### CONVEGNI 21/26 - 30/39

Milano 7 Novembre 2009

DAU telematico  
di **Fabrizio Vismara**

Made in Italy  
di **Alberto Landolfi**

Torino 21 Novembre 2009  
Intervento di **Domenico Lops**

Rappresentanza nel nuovo CDC  
di **Letizia Verdi**

Il deposito fiscale ai fini IVA  
di **Alberto Landolfi**

Agenzia delle Dogane  
Roma 23 novembre 2009  
Operazioni intracomunitarie

Napoli 16 Novembre 2009  
Il porto nella "rete"  
di **Massimo De Gregorio**

### GIURISPRUDENZA 27-28-29

"Made in" cambio di rotta  
di **Daniilo Desiderio**

### CONFIAD 40

XVII Assemblea generale  
di **Vincenzo Bucciero**

## CONFIAD

Il 16 Ottobre 2009 all'Hotel Amalia in Atene alle ore 9.30 si è tenuto il Seminario CONFIAD "Il nuovo ambiente doganale europeo" e la celebrazione del 75° Anniversario della Federazione Greca OETE, con la partecipazione di tutte le Associazioni Confederate presenti.

di **Vincenzo Bucciero**

pag. 40



*È con profondo rammarico che il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali ha appreso l'improvviso scomparsa degli Spedizionieri Doganali Luigi Cocopardi e Vittorio Roselli.*

*Il Consiglio dipartimentale di Palermo ricorda le doti di competenza professionale e di particolare signorilità del collega Cocopardi che lo hanno reso meritevole di stima, fiducia e consenso.*

*Il Consiglio dipartimentale di Bologna ricorda il collega Vittorio Roselli "promotore del progetto formazione" per la sua tenacia e schiettezza, per l'impegno professionale per la crescita professionale della categoria.*

*Il Consiglio Nazionale esprime sentimenti di cordoglio alle famiglie.*



## Il Doganalista

Rivista giuridico-economica di commercio internazionale

Autorizzazione Tribunale Roma n. 199 del 05/04/1985 - ANNO XXII - n. 6 - Novembre-Dicembre 2009

**Direttore Responsabile:** Walter Orlando

**Comitato di Redazione:** Italo Antelli, Giovanni De Mari, Antonio Di Gioia, Luciano Gallo, Mauro Lopizzo, Gianfranco Lorenzoni, Franco Mestieri, Walter Orlando, Stefano Pietraforte, Giuseppe Rebolino, Mario Signoretto.

**Coordinatore editoriale:** Liana Zagarese

**Editore:** Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

**Redazione:** Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

00187 ROMA - Via XX Settembre, 3 - Tel. 06.42.01.37.20 - 06.42.01.37.52 - Fax 06.42.00.46.28

**Sito Internet:** www.cnsd.it - **E-mail:** info@cnsd.it

**Pubblicità:** Centro Studi e Servizi srl - Via XX Settembre, 3 - 00187 Roma - Tel. 06.42.00.46.21

**Stampa:** Stab. Tipolitografico Ugo Quintily spa - Viale Enrico Ortolani, 149/151 - 00125 Roma - Tel. 06/52.16.92.99

Poste Italiane spa - Sped. Abb. postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) - art. 1, comma 1 - DCB Roma

Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

**N**el mese di Novembre sono stati realizzati numerosi eventi ai quali gli Spedizionieri Doganali hanno partecipato con entusiasmo.

Tutti gli eventi, organizzati dall'Agenzia delle Dogane o dagli organi professionali della Categoria, hanno trattato il tema della innovazione tecnologica.

Ci piace sottolineare come in un momento di crisi e di difficoltà l'Agenzia delle Dogane offre il suo contributo implementando i vari progetti per rendere più fluidi e scorrevoli i traffici riducendo i tempi delle operazioni doganali, dal pre-clearing al manifesto merci partenza (MMP), al Trovatore. Siamo fiduciosi che con queste iniziative, in attesa dello sportello doganale, si possa ridurre, se non colmare del tutto, lo svantaggio competitivo nei confronti degli altri paesi comunitari che non sono afflitti dalla segmentazione delle competenze fra una ventina di organi di controllo che dilatano i tempi delle operazioni doganali, producendo costi diretti ed indiretti, che possono provocare distorsioni dei traffici.

Riteniamo che il dialogo continuo ed il confronto con l'Agenzia delle Dogane possano dare buoni risultati: il pre-clearing e l'MMP ne sono una valida testimonianza.



*Natività mistica, 1501*  
di Sandro Botticelli

È con queste considerazioni che precludono ad un futuro più sereno che il Presidente del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, i consiglieri, il direttore, la segreteria, la redazione desiderano porgere a tutti i migliori auguri di buon Natale e Felice 2010.

# L'istituto del drawback

*Con la sentenza n. 21547 del 12 ottobre 2009, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato un peculiare e complesso tema, afferente la restituzione forfettaria dei diritti doganali pagati sulle materie prime impiegate nella fabbricazione di navi mercantili prevista dall'art. 1 del D.P.R. 15 luglio 1954. La Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui l'istituto del drawback previsto in misura forfettaria dall'art. 1, D.P.R. 15 luglio 1954 e dal numero 18 della tabella allegata in relazione alla costruzione di "navi mercantili a propulsione meccanica, a chiglia meccanica", resta applicabile nell'ordinamento giuridico italiano limitatamente alle importazioni di prodotti impiegati nella costruzione della nave, che provengano da Paesi rispetto ai quali permane l'obbligo di pagamento del dazio, purché il costruttore che intenda avvalersi dell'agevolazione provi l'effettivo pagamento dei dazi e dei diritti di cui pretende il ristorno e l'importo pagato sia in ogni caso superiore alla soglia di valore risultante dalla percentuale forfettaria determinata dal citato decreto.*

***Previsto in relazione alla costruzione di "navi mercantili a propulsione meccanica, a chiglia meccanica".***

## ***Le disposizioni rilevanti***

Il D.P.R. 15/7/1954 (successivamente abrogato e sostituito dalla l. 5/7/1964, n. 639, di contenuto pressoché simile) all'art. 1 stabilisce che i prodotti elencati nella annessa tabella (nella specie, al numero 18, le navi mercantili a propulsione meccanica, a chiglia meccanica) sono ammessi alla restituzione del dazio e degli altri diritti di confine pagati sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione, nella misura indicata nella medesima tabella (1% del valore fatturato all'acquirente estero). La norma prevede una restituzione non in forma specifica ma in forma forfettaria.

Come è noto, con la costituzione in ambito comunitario di una vera e propria unione doganale, si è avuta l'abolizione dei dazi e delle tasse di effetto equivalente sugli scambi tra gli Stati membri della Comunità Europea, altresì con l'adozione di una tariffa doganale comune nei confronti dei Paesi terzi: trattasi del 1° pilastro del mercato comune europeo di cui al Trattato di Roma entrato in vigore il 14.1.1958 (art. 25). In particolare, i dazi all'importazione che avrebbero dovuto essere aboliti alla scadenza della fase transitoria (31.12.1969) già dal Luglio del 1968 erano di fatto eliminati con decisione di "accelerazione" del Consiglio (66/532/CEE del 26.7.1966).

Al momento dell'entrata in vigore del D.P.R. del 1954 la creazione di un'area sottoposta a regime di libertà degli scambi mediante eliminazione delle barriere doganali era dunque ancora al di là da venire, per cui il legislatore italiano dell'epoca, in vigenza di dazi di importazione, esportazione e di transito esistenti tra l'Italia e gli altri Paesi, necessariamente doveva far riferimento a quelle categorie impositive implicanti il versamento del tributo al momento dell'attraversamento della linea di confine.

Il problema che si è posto nel mutato quadro normativo e fattuale, costituito da una vera e propria unione doganale, è stato quello di verificare la perdurante vigenza della disposizione in esame e gli elementi che devono sussistere perché possa essere fatto eventualmente valere il diritto al rimborso, anche per evitare che esso si traduca in un aiuto di Stato, stante la previsione del forfait.

## ***Il caso***

La vicenda decisa dalle Sezioni Unite concerneva un atto con cui l'Agenzia delle Dogane aveva respinto la richiesta di un cantiere navale volta ad ottenere la restituzione, prevista dal detto D.P.R., dei dazi doganali e degli altri diritti di confine pagati sulle materie prime importate ed impiegate per la costruzione di una motonave poi venduta ad una società

con sede nelle Antille Olandesi.

Il rifiuto della restituzione dei diritti pagati si ricollegava alla mancanza di prova dell'avvenuto pagamento di tali diritti e dalla mancata dimostrazione che tra quanto effettivamente pagato all'atto dell'importazione e l'ammontare della restituzione richiesta vi fosse quello scostamento minimo idoneo ad escludere che detta restituzione integrasse un aiuto di Stato, come tale incompatibile con il diritto comunitario.

Il ricorso della Società costruttrice veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale sulla base di due considerazioni: che la natura forfettaria del rimborso dei diritti doganali pagati dall'importatore delle materie prime non esigeva la prova dell'effettivo pagamento dei diritti medesimi e che non fosse corretto assimilare la restituzione ad un aiuto di Stato avendo il legislatore del 1954,

nel graduare per i vari prodotti la misura della restituzione a fronte del prezzo di fattura, attentamente valutato il prevedibile impiego di materiali nazionalizzati e la conseguente incidenza media dei relativi dazi doganali sul prodotto finito.

La Commissione Regionale, con motivazione analoga, confermava la pronuncia di primo grado.

### **La decisione della Corte**

La Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere la questione a Sezioni Unite, trattandosi di questione ritenuta di particolare importanza.

L'aspetto principale del ricorso proposto dall'Agenzia delle Dogane concerneva la perdurante vigenza del D.P.R. del 15 luglio 1954: ad avviso dell'Amministrazione, era quantomeno dubbio che detto decreto potesse ritenersi ancora operante, essendo ampiamente mutato il quadro normativo in cui esso si trovava inserito.

Per la Cassazione i principi di diritto enunciati nel tempo dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea e le disposizioni contenute, in particolare, nel Trattato CE (artt. 92 e 93) e nel Trattato CECA (artt. 4 e 54) comportano che l'art. 1 del D.P.R. 15 luglio 1954, ove ancora vigente, non possa più essere interpretato nel senso che la restituzione dei dazi possa avvenire senza che l'esportatore abbia dato la prova di avere effettivamente pagato il dazio sulle materie prime importate e utilizzate per la costruzione: altrimenti la "restituzione" non sarebbe più tale, ma si trasformerebbe a tutti gli effetti in una sovvenzione incompatibile con gli artt. 92 e 93 del Trattato CE, con la conseguente doverosa disapplicazione della norma da parte del Giudice nazionale, che tra due interpretazioni possibili è obbligato a scegliere quella conforme al diritto comunitario.



# BETA-TRANS S.p.A.

## C.A.D. BIANCULLI s.r.l

Centro di Assistenza doganale

2007  
50°



I clienti Beta-Trans hanno ora a disposizione nell'area di Milano, per una completa attività di handling, più di 40.000 mq. di magazzino e 10.000 mq. di uffici, assistiti per la relativa attività doganale dal "C.A.D. Bianculli" per la gestione delle procedure domiciliate di terzi e per tutta l'ulteriore attività tipicamente concessa al centro di assistenza doganale.

- MAGAZZINI DOGANALI DI TEMPORANEA CUSTODIA E DEPOSITO DOGANALE PER MERCI ESTERE
- DEPOSITO IVA
- CENTRO ELABORAZIONE DATI INTRASTAT
- SDOGANAMENTI IMPORT / EXPORT

Head Office: Via Londra 7/9 – 20090 Segrate (Mi)  
Tel.02.2169571 – Fax.02.26920454

[www.betatrans.it](http://www.betatrans.it)

Nell'enunciare il principio di diritto indicato più sopra, la Corte di legittimità ha ricostruito dapprima la ratio del D.P.R. del 1954, costituita dalla funzione di sostegno alla caratteristica nazionale per agevolare la collocazione dei relativi prodotti sul mercato estero; quindi, ha esaminato la normativa comunitaria, caratterizzata nel settore doganale dalla costituzione di un'effettiva Unione, che ha rappresentato il cd. "Primo Pilastro" dell'Unione Europea, con la creazione di uno spazio doganale unico senza barriere interne ma solo ai confini dell'Unione e il divieto agli Stati membri di istituire dazi all'importazione e all'esportazione nei reciproci rapporti commerciali (ed in quelli con i Paesi e territori associati, tra i quali le Antille Olandesi, che non fanno parte del territorio doganale comunitario ma godono comunque di una disciplina di favore).

Più ancora, il Trattato istitutivo dell'Unione Europea ha vietato le restituzioni di diritti doganali per le esportazioni verso gli Stati membri, statuendo l'art. 91 che "i prodotti esportati nel territorio degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ristorno d'imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente": per effetto di questa disposizione – ha osservato la Corte Suprema – "il ristorno presuppone l'effettivo pagamento dell'imposta nello Stato da cui proviene il prodotto esportato (con il conseguente divieto di ristorno per le merci in esenzione di imposta) e non può comunque essere superiore alle imposte effettivamente pagate. Un ristorno forfettario è ammissibile solo nella misura in cui vi sia prova che in nessun caso il rimborso possa eccedere l'imposta effettivamente pagata (Corte Giust. CE, 19 novembre 1969, in causa 45/64)".

Poiché questa regolamentazione trova applicazione anche per le esportazioni verso i Paesi terzi ade-

renti alla World Trade Organization (tra i quali rientrano le Antille Olandesi), la Cassazione ha concluso che pur non essendovi stata alcuna espressa abrogazione del D.P.R. 15 luglio 1954, non possa più essere revocato il dubbio che esso (e la relativa tabella) abbia ormai valore esclusivamente residuale, potendo trovare applicazione soltanto con riguardo a quelle merci provenienti da Paesi extracomunitari per i quali continui a sussistere l'obbligo del pagamento di un dazio e sempreché di tale norma si dia un'interpretazione conforme al diritto comunitario.

Una siffatta interpretazione – ha osservato la Corte – "impone di subordinare il drawback alla prova, che deve essere fornita secondo la regola generale da chi reclaims l'applicazione dell'agevolazione, dell'effettivo pagamento dei dazi sulle materie prime utilizzate per la costruzione navale, il cui importo dovrà necessariamente essere superiore alla restituzione forfettaria prevista dalla norma in questione. Ciò a prescindere dal problema relativo alla possibilità che il ristorno previsto dal D.P.R. 15 luglio 1954 costituisca un "aiuto di Stato" vietato dalla legge comunitaria, in quanto nel caso di specie, trattandosi di esportazione verso Paesi terzi che non fanno parte del "territorio doganale della Comunità", non sussiste il requisito necessario dell'incidenza dell'aiuto sugli "scambi tra gli Stati membri" (Trib. I grado CE 22 febbraio 2006, *Le Levant*, in causa T-34/02)".

### ***I precedenti***

Sulla questione risolta ora in via definitiva dalle Sezioni Unite si era già pronunciata, in senso parzialmente difforme dalla pronuncia appena esaminata, la Sezione Tributaria con la sentenza 30/5/2008, n. 14517.


Nell'occasione, i giudici di legittimità avevano sostenuto che "il D.P.R. 15 luglio 1954 per la parte concernente i materiali impiegati per le costruzioni navali, di cui alla

voce 18 della tabella annessa, resta efficace nella misura in cui venga fornita la prova del pagamento dei dazi e dei diritti di confine dei quali la società di costruzioni navali chiede la restituzione che comunque non potrà superare la soglia di valore risultante dalla stabilita percentuale forfettaria".

Era già stato affermato, quindi, il principio per cui, una volta liberalizzata la circolazione delle merci e residuando gli oneri daziari solo per le materie prime originarie di Paesi extra-UE, ove il diritto restitutorio fosse rimasto globalmente collegato ad una misura forfettaria ad valorem a prescindere dalla prova dell'avvenuto pagamento di un importo determinato, l'erogazione finanziaria si tramuterebbe in una elargizione sine titulo del tutto gratuita in favore dell'industria, in aperto contrasto con i principi generali del diritto comunitario posti a presidio della libera competizione di mercato ed a tutela dei diritti garantiti dall'ordinamento che - da un lato - vietano gli aiuti di Stato - dall'altro - non si oppongono a che ciascuno Stato rifiuti i rimborsi suscettibili di generare un indebito arricchimento nel soggetto rimborsato.

Quanto invece alla misura del rimborso, la Sezione Tributaria lo aveva ancorato alla soglia di valore risultante dalla stabilita percentuale forfettaria (che non poteva essere superata), altresì ponendosi – diversamente dalle Sezioni Unite - il problema della possibile qualificazione della restituzione forfettaria come "aiuto di Stato": in questo quadro, la Corte aveva osservato che "ove il D.P.R. del 1954, art. 1, fosse interpretato nel senso che la restituzione non può eccedere i dazi e i diritti di confine dei quali risulti provato il pagamento, verrebbe a cadere il connotato dell'elargizione pura e semplice che connota di illegittimità l'aiuto di Stato".

**Alessandro Fruscione  
Benedetto Santacroce**



# Recupero dei diritti doganali

*Una importante sentenza è stata recentemente emessa dalla Sezione 2 della Commissione Tributaria Provinciale di Trieste, relatore Avv. Jan Godnic, Presidente dott. Claudio Rovis. Si tratta della sentenza n. 192/02/09 depositata il 27 ottobre 2009, che ha ad oggetto, tra l'altro, la possibilità in capo all'Amministrazione di procedere al recupero dei diritti doganali, anche oltre il termine triennale di prescrizione o di decadenza, qualora sia anche soltanto configurata una fattispecie astratta di reato. E ciò anche se la configurazione del reato è successiva al termine triennale. In particolare l'Ufficio negava di essere decaduto dalla potestà di emettere avviso d'accertamento, di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 374/90, in virtù del combinato disposto dell'articolo 221, paragrafo 4, del CDC e dell'art. 84 del TULD.*

**A** giudizio dell'Ufficio, sebbene la prima delle norme citate disponga, al terzo paragrafo, che "la comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l'obbligazione doganale", essa deve essere integrata con il disposto del successivo quarto paragrafo che stabilisce: "qualora l'obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che era nel momento in cui era stato commesso perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore può essere effettuata, alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo tre".

Recita la sentenza - omissis -

"Prosegue, quindi, questa Commissione all'esame dell'eccezione di decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dalla potestà di emettere gli avvisi di accertamento suppletivo e di rettifica impugnati, sollevata dalla Società ricorrente (n.d.r. casa di spedizione), secondo la quale l'Amministrazione finanziaria non ha proceduto alla emissione degli avvisi d'accertamento suppletivo e di rettifica oggi

impugnati, entro il termine di decadenza-prescrizione di tre anni, decorrente dal sorgere dell'obbligazione doganale, per cui neppure l'eventuale scoperta di atti penalmente perseguibili successivamente al decorso del triennio avrebbero potuto riaprire il termine definitivamente decorso, e la ritiene fondata. Questa Commissione, invero, non ritiene affatto convincente la tesi dell'Ufficio, secondo il quale la dogana può legittimamente procedere all'emissione degli Avvisi d'accertamento anche dopo che il termine triennale, previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 221 CDC sia scaduto, purché consti un qualsiasi atto astrattamente configurabile come penalmente rilevante a carico dell'importatore, senza limiti temporali.

Questa Commissione non condivide questa interpretazione della normativa nazionale e comunitaria in materia proposta dall'Ufficio-Agenzia delle Dogane, ma ritiene più conforme a diritto vivente l'interpretazione che la Suprema Corte ha dato in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, secondo la quale la notitia criminis sufficiente ad inte-

grare la fattispecie di cui all'articolo 221 del CDC, debba intervenire nell'arco temporale di tre anni stabilito per il recupero "a posteriori", al fine di prolungarne la durata senza conseguenze caducatorie dalla sua inosservanza (cfr. Cass. Sent. 19195/2006).

Ritiene questa Commissione altresì di condividere il pensiero di altra statuizione della Suprema Corte, secondo la quale "Il principio *actio nondum nata non praescribitur* "impedisce il corso della prescrizione solo al cospetto di impedimenti giuridici a far valere il diritto, non a fronte di impedimenti soggettivi od ostacoli di fatto che trovino causa nell'ignoranza e/o nel ritardo con cui si procede ad accertare l'illecito rispetto al quale il comportamento del debitore può influire solo in quanto rappresenti un occultamento doloso del debito (Cass. 7898/94).

Invero, una diversa interpretazione finirebbe per prorogare *sine die* il termine per la contabilizzazione "a posteriori" sul quale non possono influire eventuali disfunzioni amministrative nell'espletamento dei controlli imputabili ad un imperfetto coordinamento tra le Autorità doganali, nazionali e comunitarie (Cass. 13.10.2006 n. 22014).

Ora, dagli atti di causa risulta incontrovertibilmente che entro il termine triennale decorrente dalla immissione in libera pratica della merce importata dalla Società ricorrente in data 21.6.2004, *dies a quo*, e scaduto il 21.6.2007, *dies ad quem*, non risultò a carico della Società ricorrente, né del suo rappresentante legale Sig. ...., alcun atto perseguibile penalmente, o penalmente rilevante, che dir si voglia, essendo stata la denuncia sporta avanti la Procura della Repubblica di Trieste, appena in data 9.6.2008 .....e, cioè, oltre il termine ormai irrimediabilmente scaduto....

In altre parole, questa Commissione ritiene che la portata delle due disposizioni di legge vada intesa nel senso che gli Avvisi di Accertamento

"a posteriori" da parte delle dogane devono essere emessi entro il termine di tre anni dal momento dell'avvenuta importazione o, nell'ipotesi di esistenza di atti penalmente perseguibili, questi debbano essere posti a base di un procedimento penale nei confronti dell'importatore, da instaurarsi sempre prima della decorrenza del triennio. In altri termini ancora, questa Commissione ritiene che non sia ammissibile una interpretazione delle citate norme nel senso dell'inesistenza di un termine finale per l'emissione di atti impositivi in presenza anche di una mera denuncia penale nei confronti dell'importatore, la quale, se del caso, deve comunque avvenire prima del decorso del termine triennale".

Non basta, afferma la sentenza, la mera sussistenza di un'ipotesi di reato a consentire la proroga del termine di prescrizione triennale per il recupero dei diritti doganali da parte dell'Amministrazione (Art. 221 del CDC). Vale la pena, a questo punto, di ricostruire il quadro normativo di riferimento ed apprezzarne correttamente la ratio che ne ha ispirato la formazione.

L'art. 84, comma 1 del D.P.R. n. 43/1973 prevede che l'azione per il recupero dei diritti doganali si prescrive in tre anni.

Per individuare il momento di decorrenza di detto termine, occorre però aver riguardo all'art. 221 del CDC, secondo cui la richiesta di versamento dei dazi "non può essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l'obbligazione doganale" e, cioè, dal giorno in cui è stata accettata la dichiarazione di immissione in libera pratica (cfr. l'art. 201, paragrafo 1).

Inoltre, secondo il paragrafo 4 dell'art. 221 cit., "qualora l'obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che era nel momento in cui è stato commesso perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore può essere effettuata, alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti,

dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3".

Bisogna, allora, aver nuovamente riguardo all'art. 84 del D.P.R. n. 43/1973 e, in particolare, al successivo comma 3, il quale stabilisce che "qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili".

Alla luce del combinato disposto degli artt. 84, comma 3, e 221, paragrafo 4 cit., il termine di recupero dei tributi in questione si prescrive, quindi, nei tre anni dall'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Ciò a meno che l'illecito contestato dall'Ufficio doganale abbia pure rilevanza dal punto di vista penale. In tal caso, l'azione del Fisco si prescrive nei tre anni dalla data in cui la sentenza od il decreto pronunciati nel giudizio penale sono divenuti irrevocabili.

Tale sentenza o decreto, tuttavia, non possono essere altri che quelli che ravvisano la sussistenza dell'illecito. Ossia esclusivamente la sentenza od il decreto "di condanna" consentono la deroga sopra evidenziata.

Difatti, la proroga del termine prescrizione ha senso solo per permettere all'Amministrazione finanziaria – che non si fosse già attivata – di procedere al recupero delle imposte evase qualora la pronuncia penale ravvisasse la sussistenza di un illecito. Se l'illecito condotta sussiste ed il Giudice penale l'ha irrevocabilmente accertata, il competente Ufficio doganale può avanzare la correlata pretesa tributaria qualora non l'avesse ancora formulata.

In altri termini, l'art. 84, comma 3 cit. serve, potremmo dire, per "rimettere in termini" l'Amministrazione doganale al solo scopo di evitare l'incongruo risultato che si verificherebbe laddove, alla condanna in sede penale, non si accompagnasse il re-

lativo corretto prelievo impositivo.

Che tale sia la fondata interpretazione della norma in commento lo conferma la semplice considerazione che, diversamente opinando, si legittimerebbe un inaccettabile "lassismo" dell'Amministrazione finanziaria ogni volta che all'evasione fiscale si leghi la potenziale commissione di un reato.

Perché mai l'Ufficio doganale dovrebbe essere sollevato dal perseguire sollecitamente gli autori degli illeciti fiscali allorché sia prospettabile l'esistenza dei connessi reati?

Detto diversamente, i principi di efficienza, celerità ed imparzialità dell'azione di accertamento e repressione degli illeciti tributari (desumibili dall'art. 97 Cost., prima ancora che dal complesso delle vigenti disposizioni che regolano simile funzione amministrativa) non permettono alcuna proroga del noto termine prescrizione di tre anni, se non nella eccezionale ipotesi dell'adozione

delle menzionate pronunce di condanna penale. Solo allora e solo perché ripugna all'ordinamento giuridico (oltre che al comune buon senso) che l'autore del reato sfugga all'imposizione tributaria, è ammessa simile proroga.

A ben vedere, quando la pronuncia penale di condanna diviene irrettrabile, essa si sostituisce addirittura all'atto amministrativo di accertamento, sì che l'azione dell'Agenzia delle Dogane è di pura e semplice riscossione, stante l'intervenuto definitivo acclaramento – ad opera dell'Autorità giudiziaria, appunto – della commissione dell'illecito doganale. Ma ciò, si ripete, rappresenta un'eccezione alla regola secondo cui l'Amministrazione finanziaria deve tempestivamente (ossia nei tre anni decorrenti dall'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica) perseguire le ipotesi di evasione dei diritti doganali.

Eccezione che si giustifica, come

osservato, con la comprensibile esigenza di far sì che alla condanna penale si accompagni inmancabilmente il recupero dei tributi dei quali è stato illecitamente omesso il versamento.

D'altronde, lo stesso Ministero, Dipartimento delle Dogane, con la circolare n. 79/D del 19 aprile 2000, ha sostanzialmente avallato quanto precede. Ivi si afferma che la deroga all'operatività del termine triennale ricorre "nel caso in cui l'Autorità doganale non abbia potuto determinare l'importo esatto dei dazi a causa di un atto perseguibile a norma di legge. In presenza di siffatta circostanza, la comunicazione al debitore può avvenire, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti, anche dopo la scadenza del termine di cui sopra. In proposito, appare opportuno precisare che la suddetta eccezione al termine triennale di prescrizione è operante unicamente nelle fattispecie perseguibili a norma della legge penale.




**samasped**  
INTERNATIONAL s.r.l.



**SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT  
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE**

**STUDIO SPEDIZIONIERE DOGANALE  
ALBO PROFESSIONALE SPED. DOG.LI  
COMPARTIMENTO DI BOLOGNA N. 497**



**RISOLVERE I VOSTRI PROBLEMI QUOTIDIANI .....**

**E' IL NOSTRO LAVORO !!**

**SAMASPED SIGNIFICA GARANZIA DI SERVIZIO E PROFESSIONALITA'**

**LINEA DIRETTISSIMA PLURISETTIMANALE  
ITALIA – BULGARIA – ITALIA**

**CONSULENZA TRASPORTI, TARIFFE E COMMERCIO ESTERO  
MAGAZZINO DOGANALE DI TEMPORANEA CUSTODIA MERCI ESTERE  
DEPOSITO DOGANALE PRIVATO MERCI ESTERE  
DEPOSITO IVA**

41012 CARPI (Modena) Via dei Trasporti, 2° Tel. 059 657 001 più linee Fax 059 657 044 più linee

<http://www.samasped.com> Email [info@samasped.com](mailto:info@samasped.com)



Vale, al riguardo, l'applicabilità dell'art. 84, comma 3 del D.P.R. nr. 43/1973, che fa decorrere il termine di prescrizione triennale, per il recupero dei diritti doganali, dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili. Tanto considerato, gli Uffici dovranno tempestivamente procedere ad elevare i previsti atti da inviare alla competente Autorità giudiziaria nel caso di violazioni perseguibili in sede penale e, comunque, dovranno provvedere, anche in pendenza di giudizio, a porre in essere gli atti interruttivi della prescrizione".

Se, quindi, sussiste un'ipotesi di reato, quanto alle imposte ed accessori il termine per la riscossione è soggetto a prescrizione triennale, che decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili e cioè passati in giudicato (sentenze) o non più modificabili (decreti).

Come chiarito dalla S.C. "La ragione del differimento dell'inizio del termine di prescrizione di un diritto sorto in precedenza è, evidentemente, di consentire all'amministrazione, pur in assenza di una sospensione obbligatoria dei procedimenti di accertamento e di riscossione, di attendere l'esito del procedimento penale, dal quale può scaturire un vincolo all'accertamento dei fatti o possono, comunque, emergere elementi di fatto, favorevoli alla finanza o anche al soggetto obbligato, utilizzabili in sede amministrativa o nel giudizio civile" (Cass. Civ. sez. V, 23/5/2003, n. 8146). Infine, si riferisce, qui di seguito, sulla motivazione di tre sentenze della Suprema Corte (la n. 22014 del 13 settembre 2006, la n. 21227 del 29 settembre 2006 e la n. 19195 del 6 settembre 2006, tutte emesse dalla Sezione Tributaria e pubblicate su "Il Foro Italiano" 2007), a sostegno della tesi esposta. Esse affermano che:

☞ il credito tributario si conside-

ra esigibile al momento della nascita dell'obbligazione doganale, che è l'evento certo ed obiettivo che – ai sensi dell'articolo 36 del TULD – è coevo alla destinazione al consumo nel territorio comunitario a seguito dello svincolo della merce;

☞ il principio *actio nondum nata non prescribitur* impedisce il corso della prescrizione solo al cospetto di impedimenti giuridici a far valere il diritto, non a fronte di impedimenti soggettivi od ostacoli che trovino causa nel ritardo con cui si procede ad accertare l'illecito;

☞ solo l'esistenza di impedimenti giuridici a far valere il diritto è causa di sospensione legale prevista dall'articolo 2941 n. 8, c.c. che va, peraltro prefigurata e dimostrata dalla parte che se ne voglia avvalere. Una diversa interpretazione finirebbe per prorogare *sine die* il termine per la contabilizzazione dei diritti a posteriori sul quale non possono influire eventuali disfunzioni amministrative nell'espletamento dei controlli;

☞ con riferimento al disposto degli articoli n. 221 – paragrafo 3 del CDC – norma comunitaria – e 84 del TULD, sebbene la Corte di Giustizia (sentenza 27 novembre 1991, causa C – 273/90, Meico-Fell) abbia affermato che, per il principio della gerarchia delle fonti, la norma comunitaria si attaglia a qualunque atto astrattamente previsto come reato dal diritto penale nazionale, occorre che vi sia formulazione di un'ipotesi di *notitia criminis*, evento procedimentale che, ai sensi dell'articolo 330 c.p.p., deve comunque essere acquisito nell'arco temporale stabilito dalla legge per il recupero a posteriori, al fine di prolungarlo senza conseguenze caducatorie dalla sua inosservanza.

Per completezza di trattazione si argomenterà qui di seguito sulla sentenza Corte di Giustizia CEE – causa C – 62/06 alcune volte ripresa dalla dogana al fine di avvalorare la tesi secondo la quale la qualificazione di atto passibile di azione giu-

diziaria repressiva, che consentirebbe di procedere al recupero dei diritti doganali oltre il termine di prescrizione di cui all'art. 221 del CDC, può essere accertata dall'Autorità doganale, non occorrendo che a ciò provveda la competente Autorità giudiziaria.

Al riguardo si osserva che la sentenza citata si riferisce a fatti commessi quando era ancora vigente il Regolamento (CEE) 1697/79 che all'art. 3 – 1° paragrafo – espressamente prevedeva che fossero le stesse autorità doganali ad accertare di non aver potuto determinare l'importo esatto dei dazi legalmente dovuti, a causa di un atto passibile di un'azione giudiziaria repressiva.

Viceversa le disposizioni attualmente vigenti in materia, contenute nell'art. 221 del CDC, in vigore dal 19/12/2000, prevedono che la comunicazione al debitore può essere effettuata alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine triennale, qualora l'obbligazione sorga a seguito di un atto che era nel momento in cui è stato commesso perseguibile penalmente.

Dal confronto delle due disposizioni citate appare chiaro che nella trasposizione delle norme contenute nel Reg. (CEE) 1697/79 è stata abolita la previsione che fossero le Autorità doganali ad accertare l'esistenza di un atto passibile di azione giudiziaria repressiva, prevedendo, invece, un principio oggettivo (...un atto che era nel momento in cui è stato commesso perseguibile penalmente...) la cui qualificazione, non disponendo più la norma nulla al riguardo, non può che essere rimessa all'Autorità giudiziaria competente nell'eventuale giudizio penale.

Pertanto, solo un'eventuale sentenza di condanna emessa dal Giudice Penale può consentire il recupero dei diritti doganali oltre il termine triennale previsto dall'art. 221 del CDC.

# Giurisprudenza com

**Corte di Giustizia, Sez. VIII, sentenza 29/10/2009 – Pres. e Rel. Arestis – Dinter GmbH e altro c/ Hauptzollamt Dusseldorf e altro Tariffa doganale comune – Nomenclatura Combinata – Classificazione doganale – Validità – Nota complementare – Concentrato di succo di mela**

*La nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 dell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, è invalida in quanto esclude i succhi di mela naturali concentrati dalla voce 2009.*

Il 27 ottobre 2005, la Dogana tedesca ha accolto la classificazione tariffaria di succo di mela concentrato senza aggiunta di zuccheri di valore Brix 66,8, importato dalla Dinter, in quanto rientrante nella sottovoce 2009 79 99 della NC. Il succo di mela è stato soltanto disidratato.

Con decisione del 15 marzo 2006, le autorità doganali procedevano tuttavia al recupero a posteriori dei dazi doganali relativi al succo di mela importato dalla Dinter, con la motivazione che, secondo le note complementari 2, lett. a), 5, lett. a) e b), del capitolo 20 della NC, il succo di mela importato, avendo perso il carattere originario di succo di frutta, non rientrerebbe più nella voce 2009, bensì nella sottovoce 2106 90 98 della NC, quale preparazione alimentare diversa. Nel corso del giudizio instaurato dalla Società, il Tribunale fiscale tedesco sottoponeva alla Corte di Giustizia alcune questioni pregiudiziali.

In particolare, il giudice del merito chiedeva se la nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20, della NC, nella sua versione derivante dai regolamenti nn. 1776/2001, 2031/2001 e 1810/2004, fosse valida. Più in particolare, egli chiedeva se tale nota dovesse essere interpretata nel senso che la nozione di succo di frutta addizionato di zucchero includesse anche i succhi di frutta concentrati senza al-

cuna aggiunta di zucchero e se la formula "ottenuti a partire da frutta o per diluizione di concentrati di succhi di frutta" riguardasse tutti i succhi di frutta al loro stato naturale, qualunque fosse la loro presentazione.

La Corte sul punto ha premesso che per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci deve essere ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo.

In proposito, le note ai capitoli della NC, così come, peraltro, le note esplicative del SA, costituiscono mezzi importanti per garantire un'applicazione uniforme di questa tariffa e, come tali, forniscono elementi validi per l'interpretazione della stessa. Il tenore letterale delle dette note deve dunque essere conforme alle disposizioni della NC e non può modificarne la portata.

La Corte si è pertanto chiesta se la Commissione, adottando le note complementari 5, lett. b), nei regolamenti nn. 1776/2001, 2031/2001 e 1810/2004, avesse modificato la voce 2009 7 della NC, violando così i limiti dei poteri ad essa conferiti dall'art. 9 del regolamento n. 2658/87.

La nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20, della NC, nella sua versione applicabile alla data dei fatti di causa, prevede che i succhi di frutta addizionati di zucchero, di un valore Brix non superiore a 67 e contenenti, in peso, meno del 50% di succhi di frutta al loro stato naturale, ottenuti a partire da frutta oppure per diluizione di concentrati di succhi di frutta, perdono il carattere originario di succhi di frutta di cui alla voce 2009. L'applicazione di tale nota esclude i succhi di mela concentrati di un valore Brix leggermente inferiore a 67 dalla voce 2009.

La voce 2009, dal canto suo, ha ad oggetto, nel SA come nella NC, i succhi di mela concentrati. Le formulazioni della designazione dei diversi tipi di succo di mela rientranti nella voce 2009 prevedono una distinzione tra prodotti classificati nella sottovoce

2009 71, di un valore Brix non superiore a 20, e prodotti rientranti nella sottovoce 2009 79, contemplati come "altri". La sottovoce 2009 79 include le due categorie di succhi di mela: quelle di valore Brix superiore a 67 e quelle di valore Brix superiore a 20, ma non superiore a 67. Le due sottovoci 2009 71 e 2009 79 contengono sottocategorie recanti la descrizione "senza zuccheri addizionati". Né la formulazione né la struttura della voce 2009 ne esclude l'applicazione ai succhi di mela concentrati che presentano determinati valori Brix.

Di conseguenza – ha concluso la Corte – l'economia della sottovoce 2009 79 consente di concludere con chiarezza che i succhi di mela naturali concentrati di un valore Brix leggermente inferiore a 67 non hanno perduto il loro carattere di succhi di frutta, in contrasto con quanto indicato dalla nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della NC in esame, la quale esclude detti succhi dalla sottovoce di cui trattasi. Detta nota esclude i succhi di mela concentrati mediante un calcolo fittizio del contenuto in zuccheri aggiunti che dà un risultato, in peso, superiore al 50%.

Il succo di mela concentrato oggetto della controversia, che è stato disidratato e che perciò raggiunge valori Brix elevati, conserva il suo carattere naturale e non vi è alcuna aggiunta di zucchero. Il contenuto elevato di zuccheri aggiunti, che dà un risultato superiore, in peso, al 50%, proviene esclusivamente dalla concentrazione che risulta dalla disidratazione. Conseguentemente, la nota complementare 5, lett. b), del capitolo 20 della NC, escludendo i succhi di mela concentrati dal n. 2009, modifica in modo certo il contenuto delle voci tariffarie di cui trattasi, eccedendo i poteri che l'art. 9 del regolamento n. 2658/87 conferisce alla Commissione, talché la nota stessa deve essere dichiarata invalida.

**Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza 11/9/2009, n. 19652 – Pres. e Rel. Altieri – Soc. XYZ c/ Agenzia delle Dogane**

# unitaria e nazionale

**Transito comunitario - Obbligazione doganale - Contraffazione di timbri di appuramento - Ufficio competente al recupero dei diritti doganali**

*Nel regime del transito comunitario esterno, qualora sia constatata la mancata presentazione delle merci all'ufficio di destinazione (essendo risultati falsi i timbri di appuramento del documento di transito T1) e non possa essere stabilito il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità, la competenza alla riscossione dei diritti doganali si radica in capo all'ufficio doganale di partenza e non a quello del luogo di accertamento dell'irregolarità, anche quando ne sia derivata un'indagine penale. Tale ultimo criterio, infatti, non è menzionato dalle norme del codice doganale comunitario e del regolamento di applicazione, nell'interpretazione delle sentenze della Corte di giustizia, sicché in questi casi non può trovare applicazione il criterio di cui all'art. 203 c.d.c., considerando in modo automatico, quale sottrazione al controllo doganale, il mero fatto dell'accertamento dell'irregolarità, dovendo emergere invece, circostanze di fatto tali da risultare che effettivamente è stato impedito anche temporaneamente alle autorità doganali di controllo il corretto e pieno esercizio dei poteri di vigilanza.*

Una società tedesca proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Trento che aveva respinto la sua opposizione avverso l'ingiunzione doganale notificata in relazione ad operazioni doganali di transito comunitario esterno di partite di burro appurate con timbri falsi apposti sui modelli T1. L'appello veniva respinto sia con riguardo al motivo relativo al superamento del termine di decadenza di 11 mesi da parte delle autorità doganali italiane, sia riguardo al motivo afferente l'incompetenza della dogana che aveva accertato il fatto generatore dell'obbligazione, che ad avviso dei giudici di appello correttamente aveva invece proceduto al recupero dei diritti doganali.

A fronte del ricorso per cassazione proposto dalla società, la Corte è stata

chiamata a risolvere il problema della competenza dell'autorità doganale che abbia accertato un'irregolarità nel regime del transito comunitario ad avviare il recupero dei diritti doganali. I giudici di Legittimità hanno richiamato i dicta della Corte di giustizia, secondo cui il potere di accertamento e riscossione dei diritti doganali è attribuito alle autorità del Paese membro nel cui territorio è sorta l'obbligazione doganale. Secondo l'art. 370 del regolamento di applicazione del codice doganale comunitario, che si riferisce al transito comunitario esterno, nel caso in cui sia constatata la mancata presentazione delle merci all'ufficio di destinazione e non possa essere stabilito il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità, esiste una presunzione di competenza dello Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza.


Tuttavia, ad avviso della Cassazione, non è corretto ritenere che il luogo di accertamento dell'irregolarità, anche quando ne sia derivata un'indagine penale, abbia una qualche influenza ai fini dell'individuazione dello Stato membro competente all'accertamento e riscossione dei diritti doganali. Tale criterio, infatti, non è menzionato dalle norme del codice doganale comunitario e del regolamento di applicazione, nell'interpretazione delle sentenze della Corte di giustizia. Secondo la sentenza in causa C - 371/99, *Liberexim*, si ha sottrazione al controllo doganale quando un'azione o un'omissione, anche non intenzionali, hanno l'effetto oggettivo di impedire all'autorità doganale, anche per un tempo limitato, l'esercizio dei controlli previsti su merci soggette a vigilanza doganale. Pertanto, a prescindere dalla competenza collegata al luogo in cui si sarebbe realizzata la falsificazione dei documenti, non si può ricorrere al criterio di cui all'art. 203 c.d.c., considerando in modo automatico, quale sottrazione al controllo doganale, il mero fatto dell'accertamento. Devono, infatti, emergere fatti o situazioni tali che abbiano impedito anche temporaneamente, il corretto e pieno esercizio dei poteri di vigilanza, quali, a titolo esemplificativo: la rimozione di

sigilli e il collocamento delle merci in un luogo non autorizzato, nell'ambito di un'operazione di transito esterno (sentenza *Libererim* citata); l'allontanamento di merci, scelte per un'ispezione e giacenti presso lo stabilimento del dichiarante (sentenza *Wandel* citata); furto delle merci (sentenza in cause riunite C-186 e 187/82, Ministero delle Finanze c. *Magazzini Generali e a.*); allontanamento di merci da un deposito doganale e successiva reimmissione delle stesse, senza l'osservanza delle formalità stabilite, sì che le autorità doganali non siano state in grado - anche per un tempo limitato - di assicurare il controllo dovuto (sentenza in causa C-337/01, *Hamman*), la trasformazione delle merci, ottenuta anche attraverso una miscelazione con altre merci, senza specifica autorizzazione.

Infine, non può farsi riferimento alle ipotesi tipizzate di sottrazione al controllo doganale previste dall'art. 865 del regolamento di applicazione del c.d.c., in quanto tale norma non considera sufficiente il mero uso o la detenzione di documenti falsi, ma richiede che gli stessi vengano impiegati per la dichiarazione in dogana, ovvero per ottenere il visto dell'autorità competente "quando tali comportamenti abbiano come conseguenza di erroneamente attribuire alle merci in causa la posizione doganale di merci comunitarie". Poiché dall'esposizione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata o negli atti difensivi delle parti non emerge, infatti, che le ipotesi descritte dalla norma si siano verificate in territorio italiano, ma soltanto che vi era stata presentazione dei documenti doganali, recanti i timbri falsi delle dogane di destinazione, alla dogana di partenza, la quale aveva ritenuto perfezionato l'appuntamento, la Cassazione ha concluso che non emerge alcun elemento che, secondo le indicazioni della Corte di giustizia, appaia idoneo a vincere la presunzione di competenza posta a favore dell'ufficio di partenza.

**Alessandro Fruscione**

*Studio legale Santacroce-Procida-Fruscione*



# ***GMG Sistemi S.r.l.***

## **Soluzioni e Servizi Informatici**

***Gulliver: il Software modulare in ambiente Windows per la gestione integrata della Casa di Spedizione e del Doganalista***



Gestione Dichiarazioni Doganali, Transiti e documentazione complementare con Automatismi e Controlli su Differito Doganale Procedure Semplificate e CAD (Stampa Registri)

Gestione Temporaneo Esportazioni ed Importazioni per il calcolo degli scarichi, Intrastat e CMR

Manifesto Doganale Marittimo ed Aereo (M.M.P. ed M.M.A.)

Predisposizione al servizio di accesso diretto EDI, AIDA / CARGO e Firma Digitale

Gestione Pratiche per l'informattizzazione di tutte le Spedizioni (Terra, Mare, Aereo e Ferrovia), Ritiri e produzione di tutta la documentazione accessoria. Acquisizione dati da file esterni Costi e Ricavi per una marginalità di Pratica

Fatturazione (mediante Profili) con invio telematico del PDF e contabilizzazione verso **AVALON** (Contabilità Generale)

Gestione Mare (LCL ed FCL) e Aereo (Stampa AWB) sia per Spedizioni dirette che consolidate, Tariffe ed Offerte SPOT

Anticipi e Documenti Fornitore per il Controllo Fatture Passive

Tracking su Web delle Spedizioni



Gestione Deposito Doganale, Magazzino Conto Terzi a Partite integrato o indipendente. Acquisizione dati da host Aziendali

Gestione Sedi multiple online (attraverso il funzionamento in Sessione) o separate con contabilità centralizzata e modulo per il trasferimento (Dichiarazioni, Pratiche e Fatture)

Archiviazione Documenti per una maggior reperibilità dei dati della Spedizione.

***Contattateci: Tel 041.5703131 - Fax 041.5703006***

***www.gmgstemi.it - info@gmgstemi.it***

***GMG Sistemi S.r.l. via Belluno, 43 - 45***

***30035 Mirano (VE)***

*Il regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969 instaura un regime comune applicabile alle esportazioni della Comunità europea, basato sul principio della libertà delle esportazioni e definisce le procedure che consentono alla Comunità di prendere, all'occorrenza, delle misure di salvaguardia.*

# Regime comune applicabile all'esportazione

a cura di Mauro Giffoni

Questo regolamento ha subito numerose e sostanziali modifiche. È stato quindi deciso di adottare un nuovo regolamento codificato, il regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 291 del 7.11.2009 in vigore dal 27.11.2009.

Le esportazioni della Comunità europea verso i paesi terzi sono libere, vale a dire non soggette a restrizioni quantitative.

Tuttavia, questo principio non vieta l'introduzione, da parte degli Stati membri, di restrizioni quantitative all'esportazione al fine di prevenire una situazione critica dovuta a una penuria di prodotti essenziali.

Il regolamento (CE) n. 1061/2009 si applica a tutti i prodotti industriali e agricoli. Esso si applica in modo complementare con le regolamentazioni relative alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli e alle regolamentazioni specifiche applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di questi prodotti.

La sua applicazione riguarda tutti i paesi terzi, anche i dipartimenti francesi d'oltremare (vedi regolamento (CEE) n. 2604/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969).

Prima di prendere delle misure di salvaguardia, è necessario seguire una procedura comunitaria di informazione e di consultazione.

Questa procedura prevede che quando uno Stato membro, a seguito di un'eccezionale evoluzione del mercato, ritiene che potrebbero essere necessarie misure di salvaguardia, ne dà comunicazione alla Commissione, che provvede ad informare gli altri Stati membri.

*“ Le consultazioni si effettuano in seno ad un comitato consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Le consultazioni vertono in particolare sulle condizioni delle esportazioni e sulla loro evoluzione e, se del caso, sulle misure da adottare ”.*

Le misure di salvaguardia, come detto precedentemente, devono prevenire una situazione critica dovuta ad una penuria di prodotti essenziali o porvi rimedio.

Queste misure possono essere limitate a determinate destinazioni ed

alle esportazioni da determinate regioni della Comunità.

La decisione di adottare misure di salvaguardia spetta al Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata.

Tuttavia, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa e tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità delle transazioni in causa, può subordinare l'esportazione di un prodotto alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione in attesa della decisione successiva del Consiglio.

Durante il periodo di applicazione delle misure di salvaguardia, il comitato, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, ne esamina gli effetti e verifica se sussistono le condizioni per la loro applicazione.

Nel caso in cui il Consiglio non abbia deliberato sulle misure prese dalla Commissione, l'eventuale abrogazione o modifica delle misure è presa direttamente dalla Commissione.

Nel caso in cui è invece il Consiglio a decidere di instaurare una misura di salvaguardia, la Commissione propone al Consiglio l'abrogazione o la modifica di queste misure.

*I negoziati per concludere gli accordi EPA sono iniziati nel settembre del 2002. Dal mese di ottobre 2003 sono iniziati i negoziati con le regioni dell'ACP - Africa dell'Ovest, Africa Centrale, Est e Sud Africa, Comunità dell'Africa dell'Est, Comitato allo Sviluppo dell'Africa del Sud, Caraibi e Pacifico.*

# Accordo di partenariato interinale

**A**lla fine del 2007 una serie di accordi interinali sono stati conclusi con alcuni paesi e territori dell'Africa e del Pacifico. Ricordiamo che gli EPA sono stati negoziati per aiutare questi Stati, vista la scadenza dell'Accordo di "Cotonou", che autorizzava gli Stati ACP alle preferenze autonome.

Attualmente degli accordi APE interinali sono stati conclusi tra l'Unione europea (UE) e:

- Africa centrale: un accordo regionale con il Cameroun, mentre gli altri paesi della regione hanno deciso di non optare per quest'accordo.

- Africa del Sud (SADC region): un accordo regionale con il Botswana, Lesotho, Swaziland, Mozambico e Namibia.

- Africa dell'Ovest: accordi individuali con la Costa d'Avorio ed il Gana.

- Africa dell'Est: un accordo regionale con la Comunità dell'Africa dell'Est (Kenia, Uganda, Tanzania, Ruanda e Burundi).

- Africa dell'Est e del Sud (ESA region): un accordo regionale con Comore, Madagascar, Maurizio, Seicelle, Zambia, Zimbabwe.

- Pacifico: un accordo regionale con Papua Nuova Guinea e Isole Figi.

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2008 le disposizioni del regolamento (CE) n. 1528/2007, del 20 dicembre 2007, sono entrate in vigore e stabiliscono un regime provvisorio unilate-

rale che precede la conclusione e l'applicazione degli accordi di partenariato economico. Questo regolamento contiene nell'allegato I la lista delle regioni o degli Stati che hanno concluso dei negoziati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, mentre l'allegato II include anche un protocollo sulle norme di origine.

L'ultimo accordo di partenariato interinale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 272 del 16.10.2009, è quello siglato tra la Comunità europea e gli Stati del Pacifico (Papua Nuova Guinea e Repubblica delle Isole Figi). Il commercio tra l'UE e gli Stati del Pacifico ACP è quasi nullo, solo la Papua Nuova Guinea e la Repubblica delle Isole Figi hanno quindi deciso di firmare l'accordo interinale EPA. I paesi meno sviluppati di Kiribati, Samoa, Isole Salomone, Tuvalu e Vanuatu, beneficiano tutti del sistema denominato "Tutto salvo le armi" che offre l'esenzione daziaria ai prodotti originari di questi paesi che sono esportati nell'UE. Mentre i paesi che non fanno parte dei "paesi meno sviluppati" e che non hanno aderito all'EPA (Isole Cook, Tonga, Isole Marshall, Micronesia, Niue, Palau e Nauru), beneficiano, dal 1° gennaio 2008, del regime preferenziale nel quadro del Sistema delle preferenze generalizzate (SPG).

L'accordo interinale con la Papua Nuova Guinea e le Isole Figi prevede un accesso preferenziale in esenzio-

ne da dazi per i prodotti di questi paesi importati nell'UE, con un periodo transitorio per il riso e lo zucchero. Inoltre, è prevista un'apertura graduale dei loro mercati per le merci originarie dell'UE. Le norme di origine sono contenute nel Protocollo II dell'accordo in questione. La regola del cumulo ne prevede uno tra la Comunità europea, uno Stato del Pacifico, altri Stati ACP o PTOM (cumulo totale). Inoltre, su richiesta degli Stati del Pacifico, i materiali originari di un paese in via di sviluppo vicino non ACP, appartenente a un'entità geografica omogenea e compreso nell'elenco dell'allegato VIII bis, possono essere considerati originari di uno Stato del Pacifico se incorporati in un prodotto ivi ottenuto. La regola detta del "no drawback" non è applicabile. Quindi le restituzioni dei dazi all'importazione o l'esenzione da tali dazi è ammessa.

La prova dell'origine è data dalla presentazione del certificato di circolazione EUR.1 oppure per le spedizioni il cui valore non supera i 6 000 EUR da una "dichiarazione su fattura".

Uno speditore autorizzato può emettere una "dichiarazione su fattura" indipendentemente dal valore delle merci oggetto della spedizione.

La data di entrata in vigore dell'EPA con gli Stati del Pacifico, sarà pubblicata dalla Commissione europea con un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

*L'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della striscia di Gaza, è stato firmato a Bruxelles il 24 febbraio 1997.*

# *Norme di origine negli scambi tra CE e OLP*

**I**l 50% delle importazioni UE di prodotti palestinesi riguardano i prodotti agricoli, mentre le esportazioni UE riguardano principalmente i macchinari, i prodotti dell'industria chimica e le attrezzature per il trasporto. L'Autorità palestinese non è membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), ma ha ottenuto lo statuto di osservatore nel dicembre del 2005.

Fino al 1° luglio 2009, il protocollo 3 dell'accordo CE-OLP prevedeva il cumulo bilaterale dell'origine tra la Comunità, la Cisgiordania e la striscia di Gaza. Ma a partire dal 1° luglio 2009, l'OLP è entrata a far parte del sistema di cumulo pan-euro-mediterraneo, che consente l'uso di materiali originari della Comunità, dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera (compreso il Liechtenstein), delle Isole Faeroer, della Turchia o di qualsiasi altro paese del partenariato euromediterraneo, basato sulla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, al fine di sviluppare e di promuovere l'integrazione regionale.

Ricordiamo che per poter applicare il cumulo euromediterraneo dell'origine, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) un accordo commerciale preferenziale, ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (OMC), deve essere entrato in vigore tra i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere

originario e il paese di destinazione;

b) i materiali e i prodotti devono avere acquisito il carattere mediante l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal protocollo di origine;

c) devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C), in Cisgiordania e nella striscia di Gaza avvisi da cui risulti la sussistenza dei requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

A seguito della comunicazione della Commissione del 12 settembre 2009, l'OLP può applicare il cumulo solo con la Comunità europea. A breve questo cumulo dovrebbe essere ampliato anche ad altri paesi terzi. Al fine di applicare il sistema di cumulo ampliato ed evitare l'elusione dei dazi doganali, sono state armonizzate le disposizioni relative al divieto di restituzioni dei dazi doganali, o di esenzione da tali dazi (regola detta del "no drawback") nonché i requisiti in materia di trasformazione, che i materiali non originari devono soddisfare per poter essere considerati originari.

L'articolo 15 del protocollo di origine, prevede infatti che i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari, nel quadro del cumulo pan-euro-mediterraneo, non possono essere soggetti ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi. Tuttavia, questo divieto non si applica se i prodotti in questione sono considerati originari della


Comunità o della Cisgiordania e della striscia di Gaza senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno degli altri paesi beneficiari del cumulo pan-euro-mediterraneo. Inoltre, la Cisgiordania e la striscia di Gaza possono applicare, eccetto per i prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato, la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per gli oneri di effetto equivalente applicabili ai materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni:

- viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5 % per i prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Cisgiordania e nella striscia di Gaza;

- viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10 % per i prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Cisgiordania e nella striscia di Gaza.

Quest'ultima disposizione è applicabile unicamente fino al 31 dicembre 2009, salvo se le parti decidono di comune accordo di prolungare questa deroga. La prova dell'origine è fornita, in funzione dei casi, da un certificato di circolazione delle merci EUR.1, da un certificato di circolazione delle merci EUR-MED, oppure da una "dichiarazione su fattura" o da una "dichiarazione su fattura EUR-MED".

## Moduli software per il settore doganale



### *Gestione Accise*

E' disponibile il programma di gestione delle accise per

#### Settore prodotti energetici

- Soggetti che operano nei settori degli Oli lubrificanti e bitumi di petrolio
- Operatori professionali e rappresentanti fiscali
- Esercenti depositari commerciali

#### Settore alcoli

- Rappresentanti Fiscali
- Depositari Autorizzati



Visitate [www.euroarpa.it](http://www.euroarpa.it)





Il sistema Intrastat, quale sistema di rilevazione delle statistiche sugli scambi di merci tra gli Stati membri dell'Unione Europea, è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico nel 1993 con l'entrata in vigore del Mercato Unico Europeo, che ha sancito la libera circolazione delle merci, delle persone, dei capitali e dei servizi nell'ambito del territorio comunitario. Furono infatti sopresse le formalità doganali per le merci che circolavano negli Stati membri (allora in numero di dodici) e, pertanto, la circolazione delle merci nel territorio doganale comunitario non era più sottoposta ad alcun controllo doganale.

A distanza di oltre venti anni l'Unione Europea è ormai consapevole della necessità di intensificare le azioni di contrasto alle frodi nel settore dell'IVA comunitaria.

Per rendere più incisivi gli strumenti di contrasto, secondo la UE, è indispensabile agire sulla raccolta e sullo scambio delle informazioni delle operazioni intracomunitarie, soprattutto sulla celerità della loro acquisizione al sistema Intrastat mediante il circuito VIES.

Con il 1 gennaio 2010 sono state introdotte, a tal fine, nuove modifiche di questo sistema non ancora definito per l'incapacità dell'Unione, in quindici anni, di armonizzare le aliquote e rispettare la genesi del prelievo nell'origine anziché nella destinazione. Si pensava che con la nascita della UE e con l'entrata in vigore della moneta unica, fosse giunto finalmente il momento di armonizzare "il sistema" e di realizzare il mercato unico, come sognato dai "padri fondatori" cinquanta anni fa. Ancora oggi tali obiettivi continuano ad incontrare difficoltà, forse anche per la progressiva adesione di altri Paesi. Il regime provvisorio degli scambi intracomunitari durerà ancora per molto tempo.

# 1° Gennaio 2010 novità Intrastat

## ***L'obiettivo fondamentale della UE è contrastare le frodi relative all'imposta sul valore aggiunto***

### ***La normativa comunitaria***

Il sistema Intrastat ha una duplice funzione: permettere la rilevazione statistica e, insieme, il controllo del rispetto della disciplina IVA negli scambi intracomunitari.

Il sistema è frutto di un accordo fra tutte le parti interessate: dalle istituzioni europee ai Governi nazionali, alle imprese ed è stato introdotto con il reg. CEE del Consiglio n. 3330/91 del 7 novembre 1991 (regolamento di base), modificato dai regolamenti CE del Consiglio n. 1182/92 e n. 1624/2000.

Chiude il quadro il regolamento applicativo della Commissione, quale il n. 3046/92 del 22 ottobre 1992, successivamente modificato dal reg. CE 1901/2000.

Tali regolamenti, quali fonti derivate del diritto comunitario, sono direttamente applicabili negli Stati membri, hanno portata generale ed astratta e sono obbligatori.

Dal 1° gennaio 2010 viene introdotto l'obbligo della trasmissione telematica dei dati con l'inserimento anche delle prestazioni di servizi.

La direttiva 2006/112/CE, all'art. 262, estende l'obbligo di presentazione dei modelli anche alle prestazioni di servizi in capo al committente, inciso dall'imposta, mediante il meccanismo del rever-

se charge, di cui all'art. 196 della stessa direttiva.

Attualmente, la cennata direttiva impone la presentazione degli elenchi riepilogativi ai soggetti passivi che hanno effettuato cessioni intracomunitarie, nei confronti di acquirenti identificati ai fini Iva in altro Stato membro, di cui:

□ all'art. 41, comma 1 lett. a) del DL 331/93, non imponibili nel Paese del cedente (art. 138, par. 1, della direttiva 2006/112/CE);

□ all'art. 41, comma 2, lett. c) del DL 331/93, non imponibili nel Paese membro del trasferente (art. 138, par. 2, della direttiva 2006/112/CE);

□ all'art. 58 del DL 331/93, non imponibili nel Paese del promotore della triangolazione comunitaria (art. 42 della direttiva 2006/112/CE).

La direttiva n. 2008/8/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008 modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, ove all'art. 2 prevede: "A decorrere dal 1 gennaio 2010 la direttiva 2006/112/CE è modificata al Titolo V, Capo 3," ; in particolare, alla sezione 2, dispone che il luogo delle prestazioni di servizi resi ad un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui questi ha fissato la sede della

propria attività economica.

La direttiva n. 2008/117/CE del 16 dicembre 2008 modifica la periodicità di presentazione degli elenchi con un'unica scadenza, quella mensile e con qualche deroga da parte degli Stati membri, magari, prevedendo una cadenza trimestrale per operatori minori.

Tale direttiva è stata emanata per contrastare con efficacia la frode relativa al valore aggiunto attraverso la rapidità della raccolta e dello scambio delle informazioni sulle operazioni intracomunitarie. Prevedere un termine di un mese è la risposta più adeguata alla suddetta esigenza, tenuto conto delle esigenze contabili e finanziarie delle imprese e degli obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi delle imprese.

In considerazione delle modifiche apportate con la direttiva 2008/117/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, che modificava la

direttiva 2006/112/CE, è stato adottato il reg. n. 37/2009 del Consiglio del 16 dicembre 2008, recante le disposizioni che modificano il regolamento CE n. 1798/2003 relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie.

### *Il luogo delle prestazioni di servizi – direttiva 2008/8/CE*

Lo scopo della direttiva 2008/8/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008 è quello di stabilire il luogo delle prestazioni di servizi muovendo dalla volontà della UE di intervenire in modo non frammentario, come è avvenuto nel corso degli anni, e stabilire definitivamente la tassabilità di numerosi servizi specifici che, di fatto, sono tassati in base al principio di destinazione.

Per porre rimedio a questa criti-

cità e per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, la strategia della Commissione è stata diretta a modernizzare e a semplificare il funzionamento del sistema comune dell'Iva.

In particolare, per quanto riguarda i servizi prestati bisogna fare una distinzione, se sono resi a soggetti passivi d'imposta o non, poiché cambia la tassabilità, il luogo dove è stabilito il committente-destinatario e non su quello in cui è stabilito il prestatore.

Secondo le raccomandazioni della Commissione la regola generale per le prestazioni di servizi resi a soggetti passivi dovrebbe essere basata sul luogo in cui è stabilito il destinatario e non su quello in cui è stabilito il prestatore.

La Direttiva fissa alcuni criteri da tenere presente che:

i soggetti passivi, cui sono ascrivibili anche attività non imponibili, dovrebbero essere conside-



# INGE

informatica



## PEGASUS

**il software in ambiente windows per la Gestione degli spedizionieri doganali ed Aziende di Import / Export**

I MODULI

D.A.U e documenti doganali Transiti NCTS e documentazione complementare Intrastat Manifesto doganale "CARGO" Procedure domiciliate I/E – CAD Perfezionamenti passivi e attivi Restituzione diritti	Depositi doganali ed IVA Gestione conti di debito/garanzie Tariffazione e fatturazione SOLUZIONI COLLEGATE Gestione Integrata Spedizioni terrestri, marittime e aeree Integrazione contabilità SIGLA++
--	---

INGE INFORMATICA s.r.l., Via Enrico Fermi, 11 - 52040 Pieve al Toppo - Civitella in Val di Chiana (AR)  
Infoline 0575.410555 r.a. - Fax 0575.410554 - Web: [www.ingeinformatica.it](http://www.ingeinformatica.it) - E-mail [mktg@ingeinformatica.it](mailto:mktg@ingeinformatica.it)

rati soggetti passivi per tutti i servizi ad essi resi;

☐ le persone giuridiche, che non sono soggetti passivi e che sono identificate ai fini Iva, dovrebbero essere considerati soggetti passivi:

☐ per i servizi prestati a persone che non sono soggetti passivi, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede dei propri affari;

☐ per le prestazioni di servizi resi a soggetti passivi e a persone che non sono soggetti passivi, dovrebbe applicarsi il principio dell'imposizione del luogo di consumo;

☐ va applicato il principio del reverse charge, qualora un soggetto passivo usufruisca di servizi prestati da una persona non stabilita nello stesso Stato membro;

☐ semplificare al massimo gli obblighi per le imprese che operano in Stati membri in cui non sono stabilite, per le quali dovrebbe essere istituito un punto di contatto elettronico per gli adempimenti relativi all'iscrizione e alla dichiarazione IVA.

Al luogo delle prestazioni di servizi, la direttiva in commento ha dedicato l'art. 2, che ha modificato il titolo V, capo 3, della direttiva 2006/112/CE. In linea di principio il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale, è il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica, sostanzialmente, a destinazione. Se i servizi sono prestati ad una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in luogo diverso da quello in cui lo stesso soggetto ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione. Nell'ipotesi che manca la sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo del domicilio o della residenza abituale del sogget-

to passivo destinatario dei servizi di cui si parla.

Al contrario, il luogo delle prestazioni di servizi resi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica.

In conseguenza del recepimento della Direttiva citata è più difficile accedere ai benefici dell'esportatore abituale per coloro che effettuano operazioni nel settore dei trasporti e delle spedizioni internazionali; in particolare, non potranno più essere considerati esportatori abituali gli operatori nazionali che eseguono in Italia lavori di trasformazione e riparazioni di beni mobili, trasporti intracomunitari di beni e servizi accessori ai trasporti, quali le intermediazioni, che ricadranno nella fiscalità interna, di cui all'art. 7 del DPR 633/72.

Già la Comunitaria 2008, n. 88/2009, aveva previsto la esclusione delle intermediazioni dal beneficio del plafond dal 15 luglio 2009. L'esclusione opera con lo stralcio dall'art. 41, comma 4, del D.L. 331/93, convertito dalla Legge 427/93 della disposizione che prevede che le prestazioni di servizi, indicate nell'art. 40, comma 9, non sono più computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti considerati dal secondo comma degli artt. 8, 8bis e 9 del DPR 633/72. In buona sostanza, l'art. 41, comma 4, sarà modificato in modo tale che saranno computate come operazioni non imponibili, utili alla costituzione del plafond, solo le cessioni intracomunitarie dei beni, rimanendo escluse le prestazioni di servizi che transiteranno nell'ingolfato art. 7 del DPR 633/72.

Lo schema di decreto legislativo relativo al recepimento delle direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE sulla territorialità dei servizi, sull'Intrastat e sul rimborso dell'Iva ai

non residenti è stato approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 12 novembre scorso.

Si dovranno attendere i decreti attuativi, relativi alle Direttive cennate, che sono quasi pronti; sarà prevista una cadenza trimestrale per l'invio telematico dei modelli Intrastat solo per gli operatori che effettuano operazioni fino al limite di 50.000 euro.

Pertanto, le nuove regole scatteranno, come ben evidenziato precedentemente, dal 1 gennaio 2010 al fine di fronteggiare più decisamente le frodi fiscali.

Per rendere, ancora, più incisivi gli strumenti di contrasto, secondo la UE, è indispensabile agire fortemente sulla raccolta e sullo scambio delle informazioni.

La Commissione europea raccomanda l'applicazione dei principi di good governance nell'ambito comunitario al fine di rafforzare gli interventi già in atto nella lotta contro la frode fiscale.

Sono innegabili i vantaggi derivanti dalla cooperazione amministrativa, efficiente ed incisiva con gli Stati membri ed è auspicabile la creazione di un analogo livello di cooperazione con i Paesi terzi.

La Commissione chiarisce che under equal treatment rules, a Member State should provide to another Member State, the level of cooperation that it has accepted in relation to a third country.

Le conclusioni del G20 del 2 aprile c.a. sono state adottate dalla commissione che, con la comunicazione 2009/201, ha individuato l'attività degli Stati membri per promuovere i principi di good governance in materia fiscale.

Il documento citato mette in evidenza gli interventi che gli Stati membri devono attuare:

☐ migliorare l'applicazione dei principi di good governance in ambito UE;

□ utilizzare i principi di good governance nei rapporti bilaterali degli Stati membri con i Paesi terzi.

Agli Stati membri è richiesto di adottare una misura comune nei confronti degli Stati non cooperativi ma anche aiutare i paesi in via di sviluppo per l'adozione e l'implementazione dei principi stessi.

Concretamente, per rendere obbligatoria l'applicazione dei principi, più volte menzionati, è necessario l'intervento del Consiglio che deve fare sue le proposte della Commissione, la quale nel mese di febbraio di quest'anno ha presentato una proposta modificativa della direttiva 77/799/CEE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (2 febbraio 2009, Com 2009 29 definitivo).

La proposta modificativa trova il suo punto fondamentale nelle misure da adottare per l'effettività dell'azione comunitaria contro la frode fiscale e l'evasione fiscale.

In che modo intervenire se non

con una most favoured nation clause con la quale uno Stato membro deve riconoscere lo stesso livello di cooperazione nei rapporti con un Paese terzo. Ma l'altro punto di attrito nei rapporti con i vari Stati membri è l'ostacolo alla cooperazione amministrativa, rappresentato dalla normativa interna sul segreto bancario. La modifica alla direttiva 77/799/CEE tende a rimuovere gli ostacoli all'attuazione della cooperazione amministrativa, quale leva altamente incisiva contro la frode fiscale e non può subire interferenze da parte degli Stati membri.

Ci deve essere un impegno comune contro la rapina delle risorse proprie che affluiscono al bilancio comunitario.

Inoltre occorre potenziare la capacità delle Amministrazioni fiscali dell'Unione per recuperare le imposte non versate e dare impulso alla lotta contro la frode fiscale.

La proposta di modifica, a parere della Commissione, deve anche rea-

lizzare un sistema più efficace di imposizione dei redditi da risparmio ed eliminare le misure considerate potenzialmente dannose che, come tali, ricadono nel Codice di Condotta, adottato il 1 dicembre 1997, determinando un livello di imposizione effettivo nettamente inferiore ai livelli applicati nello Stato membro interessato.

Sostanzialmente con il Codice di condotta gli Stati membri si impegnano a non introdurre misure fiscali pregiudizievoli e a rispettare i principi fissati anche nella realizzazione delle proprie politiche fiscali. Tale clausola prende il nome di standstill.

Gli Stati membri si impegnano, altresì, ad esaminare la propria normativa interna per eliminare le pratiche fiscali dannose; la clausola si chiama rollback.

Bisognerà privilegiare i rapporti con i Terzi negoziando solutions that best fit the specific case of each country.

Francesco Campanile



**C.A.D. MESTIERI Srl**

Società uninomiale  
Capitale sociale interamente versato X 52.000,00

CENTRO ASSISTENZA DOGANALE Legge 6-2-1992 n. 66 art. 7 comma 1 septies  
AUTORIZZAZIONE N. 2167/DIV. V/SD DEL 09.10.1998  
MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE  
ALBO NAZIONALE C.A.D. N. 30 DEL 16.10.1998 MINISTERO DELLE FINANZE DG SD DIV. V

41012 CARPI (Modena)  
Via dei Trasporti, 2/A  
Tel. + 39 059 657 001 più linee  
Fax + 39 059 657 044 Telex 510631 Samasped I  
Internet: [www.samasped.com](http://www.samasped.com)  
E-mail: [info@samasped.com](mailto:info@samasped.com)  
REA 283000  
Registro Imprese MO - 1996-144082  
Partita IVA 0234 837 0368

**CENTRO ELABORAZIONE DATI INTRASTAT  
ASSEVERAZIONI  
SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT  
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE, IVA COMUNITARIA,  
ACCISE E COMMERCIO ESTERO**

• ESPERTO NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO  
E NELLA GESTIONE DEL TPP VERSO QUALSIASI PAESE

*Milano*  
*7 Novembre 2009*

# *E-Customs opportunità e criticità del DAU e progetto CARGO*



## *Presentazione ed obiettivi*

L'innovazione tecnologica rappresenta uno strumento essenziale per contemperare l'esigenza dei controlli con la fluidità dei traffici mediante una preventiva azione di contrasto per ogni traffico illecito.

La creazione di un ambiente totalmente informatizzato esige la razionalizzazione dei regimi e delle procedure doganali, al fine di agevolare l'interoperabilità dei sistemi telematici delle dogane degli Stati membri.

La e-customs è oramai parte integrante dell'attività del Doganalista che può contribuire con la propria professionalità a rendere più fluide le operazioni commerciali, consentendo alle imprese di cogliere nuove opportunità e trarre vantaggio dall'utilizzo delle moderne tecnologie.

Il seminario costituisce una preziosa occasione di confronto e di dibattito tra rappresentanti del settore, autorità ed esperti. Il seminario tratterà trasversalmente anche alcune problematiche connesse al tema all'ordine del giorno.

## *Programma*

**9.00** - Registrazione dei partecipanti

**9.30** - Apertura dei lavori e saluti

Aldo Lupi - Presidente del Consiglio Compartimentale Spedizionieri Doganali di Milano

Michele Branca - Direttore Regionale per la Lombardia - Agenzia delle Dogane

On. Cosimo Ventucci - Presidente ANASPED - Vice Presidente VI Commissione Finanze Camera

Giuseppe Benedetti - Presidente ASSOCAD

**9.45** - Introduzione e moderatore dei lavori

Giovanni De Mari - Presidente del Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali

**10.00** - **DAU Telematico: opportunità e criticità**

Roberto Malato - SI Soluzioni Informatiche srl

**11.30** - **Strumenti e prospettive delle E-customs in Italia: progetto CARGO ed ultime novità**

Angelo Cutrona - Direttore Pianificazione ICT - Agenzia delle Dogane

**12.30** - Premiazione soci benemeriti ASDCM

**14.00** - **Responsabilità nella compilazione del DAU telematico**

Fabrizio Vismara - Associato di diritto dell'UE Università dell'Insubria, Como

**14.45** - **"Made-in": problematiche ed esigenze di modifiche legislative**

Alberto Landolfi - Sost. Proc. Rep. Trib. Savona e Presidente Sez. CTP Savona

16.30 - Conclusione lavori

**S**abato 7 novembre si è tenuto nelle splendida cornice dell'Hotel Principe di Savoia di Milano il seminario dal titolo "E-Customs: opportunità e criticità del DAU e progetto CARGO". L'evento è stato organizzato dal Consiglio Compartimentale degli Spedizionieri Doganali di Milano e dall'ASDCM (Associazione Spedizionieri Doganali Compartimento di Milano).

L'incontro si è aperto con i saluti di Aldo Lupi, presidente del Consiglio Compartimentale Spedizionieri Doganali di Milano, al quale ha fatto seguito l'intervento del dott. Marco Cutaia in rappresentanza della Direzione Regionale per la Lombardia che ha portato i saluti del direttore dott. Michele Branca. Sono altresì intervenuti Vito Totorizzo, Presidente ANASPED e Italo Antelli in rappresentanza dell'ASSOCAD.

A fare da moderatore è stato il Presidente Giovanni De Mari che ha ribadito come l'innovazione tecnologica rappresenti uno strumento essenziale per contemperare l'esigenza dei controlli con la fluidità dei traffici mediante una preventiva azione di contrasto per ogni traffico illecito ed in particolare ha sottolineato come l'e-customs è oramai diventata parte integrante dell'attività del doganalista che con la propria professionalità può contribuire a rendere più fluide le operazioni commerciali, consentendo alle imprese di cogliere nuove opportunità e trarre vantaggio dall'utilizzo delle moderne tecnologie.

Il seminario ha rappresentato, inoltre, una preziosa occasione di confronto e di dibattito tra autorità, esperti e rappresentanti del settore anche trattando trasversalmente tutte le problematiche connesse al tema all'ordine del giorno.

Il dott. Roberto Malato della SI-soluzioni informatiche srl - iniziando gli interventi ha illustrato il DAU Telematico e le relative opportunità e criticità con particolare riferimento al pre-clearing e al MMP. In particolare ha sostenuto il relatore che l'MMP contribuirà a risolvere il problema dei ritardi nell'appura-



mento dei documenti doganali.

Successivamente il dott. Angelo Cutrona - Direttore pianificazione ICT- Agenzia delle Dogane - ha sottolineato come la creazione di un ambiente totalmente informatizzato esige la razionalizzazione dei regimi e delle procedure doganali, al fine di agevolare l'interoperabilità dei sistemi telematici delle dogane degli Stati membri ed ha presentato attraverso la visione di alcune schede il sistema AIDA e la declinazione italiana di e-customs, il Progetto C.A.R.G.O e le ultime novità del progetto TROVATORE.

Alberto Landolfi, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, nonché Presidente di Sezione della Commissione Tributaria di Savona, ha trattato la problematica del "Made in" alla luce delle recenti iniziative legislative nonché alcuni aspetti legati all'attività professionale del doganalista come l'obbligo di fornire alla Dogana qualsiasi documentazione in suo possesso relativa all'origine del bene ma anche la deroga a controllare la congruità e la non fallacità

del marchio apposto al prodotto.

Infine il prof. Fabrizio VISMARA - Associato di Diritto dell'Unione Europea Università dell'Insubria, Como - ha illustrato le responsabilità dello spedizioniere doganale nella compilazione del DAU telematico ponendo l'accento sul fatto che l'informatizzazione genera semplificazione, alleggerimento burocratico e competitività, ma impone l'affidamento su operatori qualificati e maggiore responsabilizzazione dei soggetti coinvolti.

Nel corso del convegno si svolta anche la premiazione dei soci Benemeriti dell'associazione di Milano e quella del rag. Vincenzo Corradi, socio più anziano (90 anni) iscritto da quando è stata fondata l'Associazione, ha rappresentato il momento più emozionante della giornata.

L'alto livello qualitativo dei relatori e la numerosa partecipazione registrata da parte della categoria hanno determinato il successo del seminario. Gli atti del convegno sono disponibili sul sito web [www.cnsd.it](http://www.cnsd.it) alla sezione "Formazione - Eventi".

**Aldo Lupi**

Il tema della responsabilità nella compilazione del DAU telematico è particolarmente attuale. L'informaticizzazione porta semplificazione, alleggerimento burocratico, competitività, ma anche responsabilizzazione.

Il sistema doganale, di impianto comunitario, va progressivamente verso questa direzione. Semplificazione significa fare affidamento su operatori qualificati, ma implica anche responsabilizzazione dei soggetti coinvolti.

Queste mie brevi riflessioni possono partire proprio da qui: affidamento, cioè riconoscimento di affidabilità in funzione della professionalità, e responsabilità. Il sistema va verso una moltiplicazione dei soggetti responsabili (cioè una maggiore responsabilizzazione) ed una correlata esigenza di professionalità, che è sinonimo di competitività.

Responsabilità significa sopportare le conseguenze di una non corretta applicazione della norma. Il che è correlato alla sanzione, che può essere amministrativa, pecuniaria, penale e consistere anche nella perdita di una posizione qualificata (es. revoca autorizzazione).

La dichiarazione telematica comporta uno scambio informatico di dati riferibile ad un determinato soggetto, destinati a ricezione ed accettazione da parte della Pubblica Amministrazione. I dati vengono introdotti nel sistema e da esso elaborati in una logica di scambi informativi che procedono a livello verticale, dai dichiaranti all'amministrazione pubblica, a livello orizzontale, cioè tra amministrazioni o uffici ed ancora tra Stati e Comunità europea.

Le regole di riferimento sono contenute essenzialmente in Regolamenti comunitari. L'emanazione di regolamenti ci riporta all'idea di un quadro giuridico omogeneo: regole comuni che vanno applicate ed interpretate in termini corrispondenti

# DAU telematico

relazione di Fabrizio Vianetti

in tutti gli Stati membri. E non possiamo dimenticare a questo riguardo il principio di leale cooperazione, di cui all'art. 10 del Trattato CE, che impone, a vari livelli, l'adeguamento ed il rispetto del diritto comunitario. Ciò implica, più nel dettaglio, che laddove un trattamento sanzionatorio consegua alla violazione della norma comunitaria, la relativa interpretazione non può essere condotta secondo una prospettiva interna, ma considerando la ratio e le finalità proprie della norma comunitaria.

Il riferimento alla prospettiva comunitaria non è meramente teorico. Va infatti rammentato a livello comunitario il principio di proporzionalità, secondo cui la sanzione deve essere proporzionata e non eccessiva rispetto all'infrazione.

A tale riguardo deve richiamarsi la sentenza della Corte di Giustizia del 15 dicembre 1976, causa 41/76, che delinea un contrasto con l'allora art. 30 del Trattato CE (relativo al divieto di restrizioni quantitative all'importazione o misure di effetto equivalente) in presenza di sanzioni sproporzionate.

Ulteriore rilievo che interessa ai presenti fini è la distribuzione di competenza tra istituzioni comunitarie ed autorità nazionali in materia doganale. In linea di principio, spetta alla norma comunitaria stabilire l'an ed il quantum dell'obbligazione tributaria, i relativi presupposti ed esenzioni, le regole procedurali. Spetta alle autorità nazionali porre le regole di organizzazione e predisporre un apparato di controllo e sanzionatorio. Ciò, ovviamente, nel rispetto dei principi comunitari.

Possiamo peraltro ricordare l'art

21 del Nuovo codice doganale (regolamento 450/2008). Ivi si enunciano i caratteri che devono riconoscersi alle sanzioni in materia doganale; esse devono essere:

1) effettive, cioè idonee ad essere portate a concreta applicazione;

2) proporzionate, in quanto corrispondenti al principio di proporzionalità tra misura adottata ed infrazione commessa;

3) dissuasive, ovvero in grado di scoraggiare la commissione di infrazioni.

In relazione alla disciplina comunitaria della dichiarazione in via informatica si deve altresì richiamare il principio di corrispondenza enunciato dall'art 222 DAC: quando la dichiarazione in dogana è effettuata mediante procedimenti informatici, le indicazioni della dichiarazione scritta di cui all'Allegato 37 sono sostituite dalla trasmissione all'ufficio doganale all'uopo designato, ai fini del loro trattamento computerizzato, di dati codificati o espressi in una qualsiasi altra forma determinata dall'autorità doganale e "corrispondenti" alle indicazioni richieste per le dichiarazioni scritte.

Il citato principio di corrispondenza non implica, come è ovvio, identità, ma convergenza nei risultati e nella rappresentazione degli elementi rilevati. Chiaro essendo che la corrispondenza va valutata in relazione alla specificità della dichiarazione informatica.

La dichiarazione indica la volontà dell'interessato di dichiarare le merci considerate per il regime richiesto ed è impegnativa in relazione all'esattezza delle indicazioni riportate dal dichiarante, all'autenticità dei documenti acclusi e all'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in questione al regime considerato. In altri termini, si vincola il regime richiesto e si dichiara di procedere secondo le regole previste per tale regime.

L'impiego dell'informatica porta con sé delle peculiarità individuate dall'art. 222 DAC. Quanto alla presentazione della dichiarazione, essa si considera avvenuta all'atto del ricevimento del messaggio EDI da parte dell'autorità doganale. L'accettazione della dichiarazione doganale effettuata mediante EDI viene comunicata al dichiarante con messaggio di risposta recante almeno gli estremi del messaggio ricevuto e/o il numero di registrazione della dichiarazione doganale e la data di accettazione.

In questo nuovo scenario va inquadrato il sistema sanzionatorio vigente che deve confrontarsi con il mutato scenario operativo.

Va innanzitutto mantenuta la distinzione tra violazioni sostanziali, che incidono sul pagamento del tributo, e violazioni formali, che non hanno tale incidenza. A questo riguardo deve rammentarsi l'art. 10, comma 3, l. 212/00, contenente disposizioni in materia di statuto del

contribuente, secondo cui le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione assume natura meramente formale, senza alcun debito d'imposta.

Quanto poi allo specifico quadro sanzionatorio, riferimenti di rilievo si ricavano dall'art. 303 TUD che prevede un'ammenda nel caso di dichiarazioni non conformi relative a qualità, quantità e valore. È peraltro noto il dibattito al riguardo e le prese di posizione in sede giurisprudenziale, specialmente in relazione alla portata della previsione con riguardo alle violazioni in materia di origine. Interessa ai presenti fini l'approccio del legislatore, che inserisce una serie di correttivi, ovvero cause di esclusione della responsabilità e previsioni di favore (riqualificazione da ammenda a sanzione amministrativa) laddove si versi in situazioni che denotino buona fede.

Interessa altresì richiamare l'art. 304 TUD, in relazione alle differenze

rispetto alla dichiarazione per merci con restituzione di diritti, che pure valorizza la buona fede del soggetto incorso nella violazione. Una "tolleranza" del 5% è poi prevista dall'art. 310 TUD in relazione alle differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla temporanea importazione od esportazione, mentre la buona fede rileva altresì nell'ambito dell'art. 314 TUD che riguarda errori commessi nella compilazione delle dichiarazioni relative a merci in temporanea importazione o esportazione.

Il quadro sanzionatorio che emerge risulta concepito in una prospettiva meno recente, legata ad un sistema di scambio cartaceo di informazioni tra Autorità doganale ed operatori.

Nella mutata prospettiva è necessaria un'opera dell'interprete per adattare il nuovo al vecchio, alla luce dei criteri sopra enunciati e nel rispetto del principio di proporzionalità.



*Dott. Franco Mestieri*  
*Spedizioniere Doganale*

### **Consulenze in :**

- **Commercio Estero**
- **Intrastat**
- **Iva Comunitaria**
- **Accise**
- **Materia doganale (Diritto Doganale Comunitario)**
- **Contenzioso Doganale e ricorsi**
- **Docenze e Formazione**

**Sede operativa**  
**CARPI (Modena)**  
**Via dei Trasporti, 2A**  
**Tel. 059 657 001**  
**Fax 059 657 044**  
**E-mail: [mestieri@samasped.com](mailto:mestieri@samasped.com)**



I “made in Italy”, fenomeno dalle origini remote, non sempre è stato sinonimo di qualità e di valore aggiunto dei nostri prodotti rispetto quelli concorrenti realizzati in altri Paesi. Negli anni '60 (si potrebbe dire,

“quando i cinesi eravamo noi”), Stati come la Francia e la Germania obbligavano i loro importatori ad apporre l'indicazione dell'origine italiana su una serie di capi di abbigliamento (es. calzini, intimo), per tutelare i propri consumatori contro prodotti qualitativamente inferiori rispetto alle analoghe produzioni nazionali.

A partire dagli anni '80 si registra un'inversione di tendenza ed i prodotti tipici del Made in Italy (moda, industria automobilistica e motociclistica, gioielleria, alimenti, vini) iniziano a conquistare, sul piano internazionale, la fama di beni caratterizzati da elevate caratteristiche di qualità e di particolare eccellenza nella loro lavorazione.

A livello normativo, la tutela delle indicazioni di origine geografica segue di pari passo questo processo di progressiva specializzazione e sofisticazione delle produzioni nazionali. Dalla tutela sancita nell'Accordo di Madrid del 1861 (ratificato in Italia con legge n. 676 del 1967 e relativo D.P.R. n. 656 del 1968) si osserva il lento comporsi di un quadro normativo, a livello nazionale, che, per quanto frammentato, accorda una tutela specifica, sempre più pervasiva, ai nostri operatori per difenderli dallo sfruttamento, ad opera di produttori localizzati in altri Paesi, di quello che è divenuto con il tempo il marchio più famoso al mondo, che oltre ad essere simbolo di qualità dei prodotti, veicola contenuti immateriali quali la ricercatezza del design, lo stile ed il saper vivere che sono tipici del popolo italiano e che tutto il mondo ci invidia.

# Made in Italy

relazione di Alberto Concolini

L'Accordo di Madrid, finalizzato a reprimere le false o ingannevoli indicazioni di provenienza attraverso la repressione di quelle condotte volte a mistificare l'indicazione di origine di un prodotto, non prevede alcun obbligo di indicazione del paese di origine sui beni oggetto di interscambio internazionale, limitandosi a vietare l'utilizzazione di indicazioni di provenienza false o fallaci su detti beni che traggano in inganno il consumatore. Il legislatore italiano, conscio dell'inadeguatezza di tale quadro normativo a livello internazionale, ha deciso di definire una serie di disposizioni ad hoc, introducendo alla fine del 2003 una specifica sanzione criminale per punire tutte le attività di commercializzazione nel territorio nazionale di prodotti recanti indicazioni di provenienza ed origine anche soltanto fallaci. Con una serie di interventi legislativi realizzati a più riprese, nel 2005, 2006 e 2009, l'assetto normativo risulta rivoluzionato, ma permangono i presupposti essenziali:

**provenienza:** secondo l'interpretazione consolidata della Cassazione (vedasi sentenza n. 2500 del 7 luglio 1999, Thun) è il criterio di collegamento tra il prodotto ed il soggetto cui deve farsi risalire la responsabilità giuridica e produttiva del bene, senza che quest'ultimo venga associato necessariamente ad un luogo determinato (la legislazione comunitaria considera, al contrario, la provenienza un criterio di natura esclusivamente geografica, il quale non individua l'impresa che ha prodotto il bene, ma il Paese dal quale

le merci sono state spedite prima di giungere nel mercato di destinazione – pur essendo di fatto state prodotte in un altro Paese o territorio).

**origine:** luogo di genesi - geograficamente intesa - del prodotto, dove è avvenuta l'ultima trasfor-

mazione, sebbene in taluni casi possa essere fatta coincidere con la provenienza giuridico-imprenditoriale del prodotto (vedasi Cass. 2648/06, IIIa Sez. Penale). Qui subentra il problema relativo ai casi in cui l'azienda italiana ha delocalizzato all'estero tutto o parte della propria attività produttiva;

**falsa indicazione:** si ha quando viene inserita una stampigliatura che richiama o suggerisce un'origine italiana su prodotti che in realtà non lo sono;

**fallace indicazione:** anche se è indicata l'origine estera del prodotto, questo reca segni ingannevoli, ossia tali da indurre il consumatore a ritenere che esso sia di origine italiana (ricorre ad esempio tale ipotesi, quando vengono fornite indicazioni cd. “avare”, ossia offerte in modo maliziosamente scarno).

La norma centrale della tutela penale accordata alle indicazioni di origine e provenienza, ossia l'art. 4 comma 49, l. 24/12/03 n. 350, nel corso degli anni successivi alla sua introduzione, avvenuta alla fine del 2003, è stata più volte modificata, per lo più in ragione dell'insistenza del legislatore a voler cercare di porre un freno al fenomeno della delocalizzazione delle attività produttive, fenomeno che come è noto ha anche delle conseguenze sociali, in termini di perdita di occupazione per il nostro Paese.

Nell'arco di soli 6 anni si contano infatti ben cinque modifiche legislative, tra cui quella introdotta dall'art. 1, comma 941 della legge n. 296/06 (cd. finanziaria 2007), che aveva comportato notevoli problematiche a

livello interpretativo e difficoltà in fase applicativa. In effetti, il richiamo alla "disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli" nella definizione dell'uso fallace o fuorviante dei marchi aziendali, non chiariva affatto in quali casi l'impiego del marchio poteva considerarsi anomalo. La norma de qua era poi particolarmente delicata, incidendo, come accennato, su un fenomeno economico ormai diffuso ed avente un obiettivo carattere di necessità: il sempre maggior bisogno, da parte di imprese italiane, di delocalizzare all'estero i processi produttivi ovvero di terziarizzare una parte della loro produzione all'estero, per abbattere in particolare i costi di manodopera, soprattutto verso quei paesi che beneficiano di un trattamento preferenziale a livello di dazio doganale.

Va precisato che la mera presentazione in dogana delle merci in questione configurava la fattispecie penale, atteso che a seguito di una modifica apportata nel 2005, la norma prevedeva la punibilità anche in caso di sussistenza di elementi che comprovavano la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione (e tali sono la presentazione in dogana e l'avvio della procedura di sdoganamento delle merci).

Non pochi erano poi i riflessi di tale normativa rispetto alle funzioni dello spedizioniere doganale, il quale se da un lato non doveva compiere alcun accertamento volto a verificare che il prodotto contrassegnato dal marchio nazionale fosse o meno di origine estera (essendo tale onere posto a carico del proprietario delle merci), doveva certamente – su richiesta della dogana – le informazioni in suo possesso sull'origine della merce, verificando tra l'altro la formale regolarità della prova d'origine (EUR 1 oppure FORM A). Nell'ipotesi infatti in cui il doganalista era consapevole della falsità dei suddetti certificati, poteva rispondere del reato di concorso in contrabbando. Il doganalista inoltre, non doveva assodare se il prodotto avesse subito

una trasformazione insufficiente a conferirgli l'origine dichiarata dall'operatore, così come non aveva alcun obbligo di verificare la corrispondenza della merce agli standards europei di sicurezza, sebbene non potesse esimersi dal pretendere la documentazione idonea, come la certificazione di conformità e la fatturazione originaria.

Sotto il profilo della sanatoria amministrativa della merce, la possibilità di regolarizzare la fallace indicazione mediante l'asportazione dei segni ingannevoli, non dava luogo ad estinzione del reato, limitandosi tale adempimento a rendere semplicemente le merci nuovamente commercializzabili e non confiscabili (Cass. 31/1/06 n. 3669).

Con la legge 23/7/09 n. 99, volta a rafforzare la tutela penale dei diritti di proprietà industriale, il quadro normativo viene sconvolto attraverso l'introduzione del principio secondo cui ricorre il reato di "fallace indicazione" anche nel caso in cui viene utilizzato un marchio di azienda italiana senza informazione del luogo di produzione o comunque, senza un'indicazione idonea a segnalare l'effettiva origine estera. La suddetta sanatoria connessa alla regolarizzazione amministrativa dei prodotti (con la successiva possibilità di commercializzarli) viene poi esclusa nel caso in cui i prodotti sono già stati immessi in libera pratica. Da ciò conseguiva che l'importatore di prodotti con segni indicativi fallaci che presentava i prodotti in dogana era soggetto a sanzione penale, sebbene potesse regolarizzare gli stessi, ottenendone il dissequestro. L'importatore di prodotti con segni indicativi fallaci che aveva immesso in libera pratica i prodotti invece, era soggetto a sanzione penale e per di più non poteva più regolarizzare gli stessi, i quali potevano essere assoggettati a confisca quantomeno amministrativa.

Lo scorso 15 agosto è entrata in vigore la normativa di modificazione dell'art. 4 comma 49, con il sostanziale obbligo di indicare il paese di reale produzione della merce sui pro-

dotti a marchio di azienda italiana commercializzati in Italia. Subito dopo però, ci si è resi conto dell'ennesima "gaffe" legislativa, tant'è vero che dopo appena 36 giorni, con un provvedimento di urgenza (il D.L. 25/9/09 n. 135) si è congelato il comma 4 dell'articolo 17 della legge 23 luglio 2009, n. 99. In sostanza, ci si è resi conto che molte aziende italiane (ed in specie alcune tra le più produttive nel comparto della moda) non avrebbero più potuto utilizzare la dicitura "Made in Italy" sui propri prodotti, invogliando indirettamente molti produttori a scegliere Rotterdam o Marsiglia come porti di ingresso in Europa per sfuggire alle pesanti sanzioni disposte dalla normativa italiana. Si è scelto così di abrogare le misure introdotte nel luglio 2009, in quanto contrastanti con gli interessi della generalità delle imprese italiane (eccezion fatta per alcune limitate produzioni rigorosamente artigianali) introducendo due ulteriori commi (49 bis e 49 ter) al noto art. 4, entrati in vigore lo scorso 10 novembre, i quali introducono il concetto di quello che potremmo definire "Full made in Italy", cioè del prodotto interamente realizzato in Italia. Di contro, con il comma 49 bis è stata tutelata a livello meramente amministrativo (e non penale, atteso che l'inciso al comma 49 fa salve per l'appunto le condotte delineate nel comma 49 bis) la condotta dell'uso fuorviante del marchio in caso di prodotto frutto di delocalizzazione: si tratta dell'utilizzazione del marchio che potremmo definire "Partially processed in Italy" (ossia parzialmente lavorato in Italia) in modo da "evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine...", mentre il comma 49 ter ha ribadito la possibilità di ricorrere alla "solita" sanatoria amministrativa. In ogni caso si rileva che non è compito dello spedizioniere doganale controllare la congruità e la non fallacità del marchio apposto al prodotto, fermo restando l'obbligo di fornire alla Dogana qualsiasi documentazione in suo possesso relativa all'origine del bene.

È stato il vero tormentone di quest'estate, che ha visto l'Italia schierata su due opposti fronti, divisa fra coloro che plaudevano alla nuova legge, definendola vero e proprio strumento di salvataggio delle produzioni nostrane, ed altri che la contestavano, sottolineandone l'inutilità - se non addirittura la dannosità - per le aziende italiane.

Alla fine però, per fortuna, è prevalso il buon senso. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare prot. n. 124898 del 9 novembre, non solo attenua il clima di rigore entro il quale era stata partorita la nuova legge, ma ridefinisce addirittura il ruolo delle Dogane, introducendo una serie di indicazioni assai elastiche che di fatto alleggeriscono gli obblighi di indicazione di origine/provenienza dei prodotti a marchio italiano fabbricati in altri Paesi introdotti prima dall'art. 17 della legge 99/2009 e poi in ultimo rimodulati dal d.l. 135/2009 recentemente convertito in Legge n. 166 del 20 Novembre 2009. Ciò, si spera, dovrebbe portare ad una riduzione del contenzioso sul "made in" che in questi ultimi anni si è copiosamente generato in dogana, per via dell'interpretazione assai rigida attribuita dagli uffici doganali alla normativa contenuta nell'art. 4, comma 49 della legge 350/2003.

La circolare 124898/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico fornisce una serie di soluzioni alternative riguardo alle modalità di soddisfacimento dell'obbligo di cui sopra, che vanno dalla possibilità di accompagnare i prodotti con un'appendice informativa contenente una espressa dicitura che evidenzia la loro corretta origine, all'utilizzo di una autocertificazione da presentare all'ufficio doganale di importazione, in allegato alla dichiarazione dogana-

## “Made in” cambio di rotta

nale, nella quale si assume l'impegno ad integrare le informazioni riguardanti i prodotti con quelle relative alla loro origine effettiva. Il modello di tale attestazione, allegato alla circolare, è riportato alla fine dell'articolo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico però va oltre, arrivando addirittura a specificare le esatte dizioni da riportare nelle suddette appendici informative, con la precisazione che queste non necessariamente dovranno figurare sul prodotto o sulla sua confezione, potendo essere apposte anche su supporti amovibili (quali targhette o cartellini), da collocare là dove sono abitualmente riportate le indicazioni sulla qualità e caratteristiche dei prodotti considerati, in maniera distinta da queste ultime, e conformemente alla prassi del settore ed alle abitudini dei consumatori.

Per quanto riguarda le dizioni da riportare nell'appendice informativa, l'operatore ha a disposizione le seguenti possibilità:

- “prodotto fabbricato in...” (con l'aggiunta del nome del Paese dove è stata effettivamente prodotta la merce);
- “prodotto fabbricato in Paesi Extra-UE”;
- “Prodotto di provenienza Extra-UE”;
- “Prodotto importato da Paesi Extra-UE”;
- “Prodotto non fabbricato in Italia”.

Ma non finisce qui, perché il suddetto elenco viene riportato “a titolo esemplificativo”. Libero sfogo, dunque, alla creatività dell'operatore italiano, che avrà la possibilità di av-

venturarsi nella creazione di nuove formule da riportare in etichetta.

Si rimette inoltre alla libera scelta (o forse sarebbe più opportuno dire “alla libera coscienza”) del titolare o del licenziatario del marchio, la possibilità di provve-

dere all'apposizione di informazioni più puntali riguardo l'origine o provenienza del prodotto, attraverso l'espressa indicazione del suo Paese di produzione o di fabbricazione (da apporre, ove possibile, direttamente sul prodotto o sulla sua confezione).

Qualora poi, per un motivo qualsiasi, non fosse materialmente possibile - anteriormente alla commercializzazione dei beni - inserire le indicazioni di cui sopra, il titolare o licenziatario del marchio potranno avvalersi di una specifica attestazione, da presentare all'ufficio doganale italiano di introduzione delle merci in allegato alla dichiarazione doganale, con cui si impegnano a rendere ai consumatori, in fase di commercializzazione, quelle informazioni relative all'origine estera dei prodotti in questione che sono state sottaciute all'atto della loro presentazione in dogana.

Anche in tal caso, nell'attestazione in oggetto, i soggetti in questione dovranno aver cura di utilizzare dizioni simili a quelle sopra riportate, in modo da evidenziare in maniera sufficientemente chiara il fatto che i beni in questione hanno un'origine estera, mentre per quanto riguarda le modalità di precisazione di tale origine, viene menzionata la possibilità di avvalersi di elementi amovibili quali hang-tags e similari, oltre che naturalmente di indicazioni apposte sullo stesso prodotto o sulla sua confezione, da collocare là dove sono abitualmente riportate le specifiche sulla qualità e le caratteristiche dello stesso, conformemente alla prassi del settore ed alle abitudini

dei suoi consumatori, come accennato più sopra.

Permangono invece tuttora i dubbi su cosa debba intendersi per "uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli", disposizione oscura contenuta al comma 49 dell'art. 4 della l. 350/2003 (come modificato dall'art. 16, comma 8 del d.l. 135/2009) che rimanda alla casistica di cui all'art. 21 del d.lgs 2 agosto 2007, n. 146, elencante una serie di pratiche commerciali astrattamente qualificabili come "ingannevoli", in alcuni casi di dubbia applicabilità anche al marchio (come si fa ad es. a valutare se un marchio "è idoneo ad indurre in errore il consumatore medio" riguardo elementi quali l'esistenza o la natura del prodotto o le caratteristiche da esso possedute?).

Se, a rigore, l'ipotesi in oggetto dovrebbe realizzarsi in tutti quei casi in cui il marchio aziendale viene utilizzato in maniera impropria, al fine di spingere il consumatore ad associare alcune proprietà dei prodotti da esso contrassegnati a peculiari caratteristiche del luogo o territorio di sua vantata produzione (proprietà che in realtà non possiedono) non si può fare a meno di constatare come questa valutazione sia estremamente soggettiva: occorrerebbe dunque una precisazione da parte dell'amministrazione o dello stesso legislatore

sul suo significato. Una cosa tuttavia è certa: se il marchio genera confusione nel consumatore (in quanto, ad esempio, affiancato da segni, immagini, elementi grafici o simboli che in qualche modo richiamano nell'immaginario collettivo l'Italia) la precisazione che l'origine del prodotto non è italiana deve ritenersi sempre necessaria.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai prodotti che alla data di entrata in vigore dei commi 49 bis e ter dell'art. 4, comma 49, l. 350/2004 (10 Novembre) erano già stati immessi nei circuiti commerciali e canali distributivi ed a quelli già realizzati e contrassegnati dal marchio prima di tale data. Tale circostanza, ovviamente, potrà essere oggetto di auto-certificazione.

I prodotti sottoposti a regimi sospensivi e quelli immessi in libera pratica, ma non destinati al mercato italiano (quindi che devono proseguire verso altri Stati membri) fuoriescono anch'essi dal campo di applicazione della normativa in oggetto, salva l'applicazione delle norme doganali in materia.

Infine, le indicazioni "realizzato interamente in Italia", "100% made in Italy", "100% Italia", "tutto italiano" e simili, vengono riservate ai soli prodotti per i quali le quattro fasi del: 1) disegno, 2) progettazione, 3) lavorazione e 4) confezionamento, sono cumulativamente realizzate sul territorio italiano, come prescritto

dall'art. 16 del d.l. n. 135/2009, ai commi da 1 a 4.

Riservandoci di approfondire ulteriormente la questione sull'efficacia della nuova normativa italiana relativa al "made in", così come interpretata dal Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare in questione, ci limitiamo in questa sede a porci una semplice domanda. Non sarà forse, come lucidamente scrive il prof. Fabrizio Onida sul Sole 24 ore del 28 agosto 2009, che il confine tra l'imprenditore che dice di fare tutto in Italia e quello che fa tutto all'estero è oggi sempre più mobile e che uno strumento che tutela in maniera eccessivamente rigida le produzioni rigorosamente nazionali rischia di ritorcersi in futuro a sfavore della nostra industria?

Allora non sarebbe meglio, come suggerisce lo stesso Onida (vedasi anche il Corriere Economia del 12 ottobre 2009, "Un cartellino non fa la qualità") offrire incentivi ai nostri imprenditori per il rafforzamento del loro brand, ossia della reputazione di cui essi godono sul mercato (dato che è questa ad attribuire autorevolezza al prodotto, non la generica presenza sullo stesso della stampigliatura "Made in Italy") o meglio ancora, investire nella costruzione di un "brand Italia" unico e facilmente riconoscibile, nel quale tutte le produzioni di qualità a marchio nazionale possano riconoscersi, anziché premere per l'adozione di leggi che lascia-

**ISTOP SPAMAT** s.r.l.

70056 MOLFETTA - ITALY  
Via San Domenico, 1

Phones: (080) 3974444-33552664  
Telefax: (080) 3974474  
Mobile: 348 6562094  
E-mail: [spamat@spamat.it](mailto:spamat@spamat.it)



**SPAMAT** s.n.c.

70122 BARI - ITALY  
Corso A. de Tullio, 1 Banchina Massi

Phones: (080) 5213403 - 2460249  
Telefax: (080) 2460260  
Mobile: 346 3806614  
E-mail: [spamatbari@spamat.it](mailto:spamatbari@spamat.it)

**SHIPPING • FORWARDING • CHARTERING • STEVEDORING**

no il tempo che trovano? Come giustamente scrive Franco Morganti su Corriere Economia del 12 ottobre 2009 e più volte da noi evidenziato (vedasi "Il Doganalista", n. 4, luglio-agosto 2009, "Nuove disposizioni contro la contraffazione") senza una disciplina del Made In a livello comunitario, provvedimenti di tutela a livello nazionale, simili a quelli messi in campo da Parlamento e Governo italiani negli ultimi tempi, sono perfettamente inutili. L'unico modo efficace per affrontare questa tematica, allora, è approvare la nota proposta di Regolamento sull'etichettatura

obbligatoria di taluni prodotti importati da paesi terzi [COM(2005) 661 definitivo] che pende innanzi al legislatore comunitario dal lontano dicembre 2005. Tale proposta fra l'altro, lo scorso 23 ottobre, è stata ripresentata alla Commissione dal Comitato 133 (in cui sono rappresentati tutti i direttori incaricati del commercio estero dei governi degli Stati membri dell'UE) in una versione aggiornata che mira ora ad estendere l'obbligo di indicazione del marchio di origine ad una serie di prodotti industriali nei quali rientrano ben 10 categorie tipiche del Made in Italy,

tra cui le calzature, il tessile, la ceramica e la gioielleria.

Allora inutile prendersi in giro, e meglio iniziare ad assumere fin d'ora la consapevolezza del fatto che senza un quadro normativo omogeneo a livello comunitario in materia di indicazioni obbligatorie di origine/provenienza, ogni tentativo di tutela delle produzioni tipiche nazionali è destinato a risolversi nel nulla, con il rischio per di più di generare distorsioni di traffico a favore di Stati membri più lassisti. Forse è giunta l'ora di guardare avanti ed invertire questa tendenza.

Daniilo Desiderio

**ATTESTAZIONE ex art. 4, comma 49 bis L 350/2003  
ALLEGATA ALLA DICHIARAZIONE DOGANALE N. \_\_\_\_\_ PRESENTATA IL \_\_\_\_\_**

Il sottoscritto

Cognome		Nome	
Nato a		Provincia	
in data		Cittadinanza	
Residente a		c.a.p.	
Via/piazza		n. civico	

in qualità di *(barrare con X la scelta)*:

- ° Titolare del marchio \_\_\_\_\_ N. Reg. \_\_\_\_\_
- ° Licenziatario del marchio \_\_\_\_\_ N. Reg. \_\_\_\_\_
- ° Rappresentante legale dell'impresa titolare e/o licenziataria del marchio  
\_\_\_\_\_ N. Reg. \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (artr. 76 d.p.r. 445/2000):

sul presupposto dell'origine estera del prodotto, di impegnarsi, a propria cura, a rendere - in fase di commercializzazione dei beni di cui alla presente dichiarazione doganale n. \_\_\_\_\_, presentata il \_\_\_\_\_, tutte le informazioni relative alla origine estera del prodotto, secondo le seguenti modalità:

*(barrare con X la scelta)*

- ° Indicazione con appendice informativa
- ° Indicazione sul prodotto
- ° Indicazione sulla confezione
- ° Altro (specificare analiticamente i contenuti delle informazioni da rendere al consumatore).....

Data, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Il Dichiarante)

**Torino**  
**21**  
**Novembre**  
**2009**

# ***I partner per la ripresa***

***Commercio estero, Industria  
e Spedizionieri Doganali***

---

## ***Presentazione ed obiettivi***

L'attuale crisi non riguarda uno specifico settore economico, ma coinvolge in maniera particolare l'industria e il comparto logistico, nel quale si registra un forte calo delle operazioni import/export.

Soltanto la ripresa dei consumi, con il conseguente aumento dei traffici commerciali, potrà avviare un'auspicabile inversione di tendenza con ripercussioni positive su crescita, occupazione e benessere.

I trasporti e la logistica in generale, di cui i doganalisti rappresentano il segmento professionale, non sono strumentali, ma sono i punti di forza delle economie più dinamiche.

Il Convegno Nazionale degli Spedizionieri Doganali, dal titolo "Commercio Estero, Industria e Spedizionieri Doganali: i partner per la ripresa", è dedicato alla trattazione di una serie di tematiche che, in un contesto normativo comunitario e nazionale in continua evoluzione, tendono a realizzare condizioni che permettono al nostro commercio con l'estero di realizzarsi con costi contenuti e maggiore efficienza, contribuendo completamente alla ripresa economica della Nazione.

Il Convegno Nazionale costituisce quindi una preziosa occasione di confronto e di dibattito tra rappresentanti del settore, autorità ed esperti e fornirà ai partecipanti effettive possibilità di verifica e di aggiornamento professionale.

## ***Programma***

### **Sabato 21 Novembre**

Lavori del Convegno, presso la "Sala Agnelli", del Centro Congressi dell'Unione Industriale di Torino

**8.30** - Registrazione dei partecipanti

**9.15** - Saluti di apertura

Domenico Lops - Coordinatore del Convegno

Paolo Zegna - Vice Presidente di Confindustria per l'Internazionalizzazione

On. Cosimo Ventucci - Presidente ANASPED - Vice Presidente VI Commissione Finanza Camera

Giuseppe Peleggi - Direttore Agenzia delle Dogane

Giovanni De Mari - Presidente del Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali

**10.00 - La Rappresentanza in Dogana nel nuovo CDC: ruolo e funzioni del Doganalista**

Letizia Verdi - Presidente del Consiglio Compartimentale Spedizionieri Doganali di Torino

**10.30 - Innovazione Tecnologica: stato dell'arte e prospettive**

Teresa Alvaro - Direttore Area Centrale Tecnologie per l'Innovazione - Agenzia delle Dogane

**11.30 - Le peculiarità del nuovo CDC, fattore centrale nella logistica**

Roberta Oliaro - Vice Presidente CONFETRA

**12.00 - Dibattito**

**12.30 - Conclusioni della mattinata**

On. Bartolomeo Giachino - Sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti

**14.30 - Il deposito fiscale ai fini IVA: luogo fisico o regime giuridico?**

**Conseguenze penali**

Alberto Landolfi - Sost. Proc. Rep. Trib. Savona e Presidente Sez. CTP Savona

**15.00 - Tutela e valorizzazione del Made in Italy: trasparenza e competitività**

Glauco Camerini Pollio - Confindustria

**15.30 - I depositi IVA: novità legislative**

Sara Armella - Studio legale Armella Genova

**16.00 - SEPA, PSD, Fatturazione elettronica: norme e strumenti a beneficio del Commercio estero**

Roberto Gorlier - Direzione Marketing imprese, gruppo Intesa Sanpaolo

**16.30 - Dibattito**

**17.00 - Conclusioni** a cura di Giovanni De Mari - Presidente del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.



### *Dall'interazione di operatori di diverse discipline*

È con profonda soddisfazione ed anche con una punta di commozione che Vi do il più cordiale saluto di benvenuto, in apertura di questo Convegno nazionale, dedicato ad un tema tanto stimolante, quanto complesso e ricco di implicazioni: "commercio estero, industria e spedizionieri doganali: i partner per la ripresa".

Il commercio "mondiale", che in effetti era essenzialmente commercio tra Europa e Nord America, è invece diventato un vero commercio "di tutto il mondo", con profonde implicazioni nel nostro modo di lavorare, di pensare, di vivere ed applicare leggi e disposizioni doganali. Questo meraviglioso sbocciare di rapporti internazionali ha avuto il suo insostituibile supporto nell'informatica, che ha rivoluzionato i nostri uffici ed il nostro stesso modo di percepire il documento, la legge, il rapporto con i clienti; ha portato ad una crescita esponenziale delle attività economiche ma, con l'ineluttabile precisione della "legge dei cicli", ci ha anche proiettati al centro di una crisi, che per molti versi è la più grave del dopoguerra e la più difficile da scacciare. Di qui, dunque, il titolo e lo spirito di que-

sto Convegno nazionale: prendere atto di come rapidamente il nostro mondo professionale stia cambiando; verificare gli effetti della crisi mondiale, ma non per questo chiuderci in sterili lamentele; aprire la nostra professionalità ai venti della ripresa, che incominciano, con una debolezza che vorremmo vedere mutarsi in forza, spirare da Oriente verso Occidente, seguendo appunto le grandi rotte del commercio internazionale. Il Convegno scommette quindi sui primi segnali della ripresa: una scommessa che è, in effetti, serio impegno professionale e profonda dedizione al nostro lavoro.

Una scommessa che, per essere vinta, deve "essere vinta insieme": insieme tra Stato e mondo privato, insieme tra industria e doganalisti, insieme tra Italia e resto del mondo.

Avremo così modo di sentire l'autorevole voce della Confindustria, dunque dell'associazione dei produttori, che è anche l'associazione dei grandi esportatori ed importatori: le categorie produttive con cui direttamente ci confrontiamo ogni giorno, ed insieme alle quali dobbiamo costruire la ripresa dell'economia italiana.

Coglieremo quindi le più autorevoli voci dell'Agenzia delle Dogane, in un dialogo che sarà non solo fondamentale per il nostro aggiornamento professionale, ma anche per verificare, insieme, stato dell'arte, problemi e soluzioni per quel "passaggio alla telematica" che, come già anticipavo, anche nel nostro mondo professionale sta cambiando i punti di riferimento e le consuetudini operative.

A questo proposito, mi sia concesso sottolineare come informatica e telematica poco valgono, se le loro impressionanti novità logiche e tecnologiche non sono accompagnate da un parallelo "innovarsi degli uomini": accanto a nuove tecnologie, servono uomini nuovi, con maggiori doti di autonomia, di rapidità di giudizio, privi di vecchie sovrastrutture burocratiche ed, allo stesso tempo, corretti e tempestivi interpreti di leggi e regolamenti.

Una rivoluzione, dunque, che si compie ogni giorno nelle tecnologie, ma che deve anche compiersi negli uomini: settore pubblico e settore privato sono chiamati alla stessa sfida di mutamento ed, ancora una volta, dobbiamo avere la forza e la tenacia per "vincere insieme".

**Premessa**

L'abbattimento delle frontiere e la crescente liberalizzazione degli scambi, la globalizzazione dei mercati e la localizzazione dei siti produttivi in luoghi sempre più lontani

rispetto ai mercati di immissione in consumo, pongono oggi in primo piano l'urgenza di una ulteriore e decisa opera di semplificazione ed armonizzazione delle procedure e delle politiche doganali, anche nell'ottica della riduzione e della certezza dei tempi di trasporto.

Se da un lato v'è l'esigenza di favorire ed accrescere il volume dei traffici, dall'altra tale necessità si scontra con l'esigenza di tutelare gli interessi dei cittadini contro eventuali attentati alla loro salute e/o sicurezza. Le autorità doganali devono garantire la velocità dei flussi realizzando controlli mirati ed efficaci mediante l'analisi dei rischi, perseguendo, attraverso la prevenzione, la repressione dei traffici illeciti.

La capacità di trovare il punto di equilibrio tra due obiettivi apparentemente inconciliabili rappresenta il ruolo di un'autorità doganale moderna ed efficiente e la funzione qualificante dell'attività professionale dello spedizioniere doganale/doganalista.

E proprio per realizzare una maggiore sicurezza dei traffici, è necessario che i principali punti di accesso al territorio comunitario, ed in particolare i porti - in quanto strutture esposte ad aspri fenomeni di concorrenza internazionale - siano adeguatamente organizzati, strutturati e governati da regole chiare e trasparen-

# Rappresentanza nel nuovo CDC

*della relazione di Felizio Verdi*

ti. Assume quindi un'importanza fondamentale l'esatta definizione dei ruoli e delle funzioni degli organi incaricati di effettuare i controlli. Solo realizzando interventi strutturali in un quadro normativo che contenga regole chiare e definite è possibile infatti vincere la sfida della globalizzazione.

Il passaggio delle merci attraverso le frontiere, però, costituisce un momento di estrema delicatezza ed importanza, in quanto può rallentare il regolare scorrimento dei traffici. È in questa fase che si inserisce il ruolo dello spedizioniere doganale (o "doganalista"), il quale ha il compito di fare in modo che il passaggio delle merci avvenga quanto più celermente possibile, garantendo allo stesso tempo la corretta liquidazione e riscossione dei tributi sulle merci da parte dello Stato (dazi, accise, IVA).

## **Rappresentante Doganale e nuovo CDC**

La figura del customs broker, customhouse broker, customs agent o clearing agent, è conosciuta nella maggior parte dei Paesi del mondo. Essa si occupa di assistere importatori ed esportatori nello sdoganamento ed in genere nell'espletamento di tutte le formalità doganali legate alla movimentazione internazionale delle merci. La funzione svolta da tali profes-

fessionisti consiste dunque, sostanzialmente, in un'attività di rappresentanza, in ambito specificamente doganale, di tutti quegli operatori che movimentano merci da o verso altri Paesi.

In alcuni Paesi, l'attività di rappresentanza doganale è disciplinata in maniera assai dettagliata ed i diritti e gli obblighi di coloro che la esercitano sono precisamente definiti, mentre altri Paesi relegano la disciplina di tale attività ad uno specifico atto autorizzatorio (mandato o procura) con cui tali soggetti vengono formalmente incaricati ad agire per conto del proprietario delle merci/importatore. Ciò accade anche in ambito comunitario.

Nell'UE in particolare, esistono tradizioni assai diverse riguardo all'attribuzione a terzi di funzioni di rappresentanza doganale. Mentre in alcuni Stati membri tali attività, fin dall'antichità, venivano riservate ad apposite figure aventi caratteri di particolare competenza o fiduciarità<sup>(1)</sup>, in altri vige una particolare libertà di attribuzione delle funzioni di rappresentanza doganale nei confronti dei terzi, ai quali non si richiede il possesso di particolari abilità professionali ai fini del legittimo esercizio della loro attività.

Nel primo tipo di Stati la professione è dettagliatamente regolata, mentre in altri Stati membri, tale figura è assolutamente deregolamentata, od addirittura non prevista (es. Regno Unito, Finlandia)<sup>(2)</sup> od assorbita da altre figure professionali, che in genere sono rappresentate dai

(1) Ad es. in Portogallo esistono documenti risalenti addirittura al XVI secolo, i quali testimoniano che i customs brokers svolgevano un'attività assai importante durante il periodo dello sviluppo dei traffici coloniali, occupandosi per conto del Re della riscossione dei tributi sui commerci svolti lungo le vie marittime per l'India.

(2) Nel Regno Unito per la precisione, operano alcune figure che svolgono attività in un certo senso "parallele" a quella del customs broker, come ad es. gli "Shipping agents" ed i "clearance agents". Questi ultimi si occupano in particolare di eseguire la trasmissione elettronica di dati ed informazioni alle dogane per conto degli operatori, in specie di quelli che non sono familiari con le modalità di presentazione elettronica dei documenti.



“Forwarding agents” (spedizionieri).

Il nuovo Codice Doganale Modernizzato (reg. CE n. 450/2008) ha di recente creato una figura chiamata “rappresentante doganale” definita come “qualsiasi persona nominata da un'altra persona affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale”. Si tratta, com'è evidente, di una definizione ampia, che include tutti coloro che si occupano di intermediazione doganale in ambito comunitario, a titolo professionale e non.

Sebbene il nuovo codice offra la possibilità a ciascuno Stato membro di mantenere in vita, nell'ambito del proprio territorio nazionale, le proprie regolamentazioni interne che disciplinano in maniera autonoma l'accesso e l'esercizio delle attività di rappresentanza in dogana, si aprono di fatto nuovi scenari per la professione di doganalista, in particolare attraverso la previsione della possibilità di fornire servizi doganali anche al di fuori dello Stato membro di stabilimento, purché il rappresentante doganale possieda una serie di requisiti di fatto coincidenti con quelli richiesti ai fini dell'accesso allo stato di AEO-C (semplificazioni doganali).

In questo panorama di totale liberalizzazione dei servizi di rappresentanza in dogana, assisteremo sicuramente ad un aumento della concorrenza nel nostro settore, che ovviamente ci spingerà l'esigenza di riposizionarsi nel mercato attraverso la riqualificazione professionale e l'offerta di servizi a più alto valore aggiunto.

### ***Prospettive del doganalista***

Le novità introdotte dal nuovo Codice modernizzato rendono necessario l'abbandono della concezione classica della nostra professione quale attività tesa, per conto (e eventualmente, in nome) del proprietario delle merci, al puro assolvimento delle formalità doganali, in nome di un approccio più complesso che privilegi l'offerta al cliente di servizi di

assistenza/consulenza specialistica in tutte le “materie ed adempimenti connessi con gli scambi internazionali”, come tra l'altro afferma, molto enfaticamente, l'articolo 9 della l. 25 luglio 2000, n. 213.

Occorre tenere presente che l'ambito di competenza dello spedizioniere doganale abbraccia, oltre a tutto ciò che concerne la materia doganale, anche altri ambiti, quali quello fiscale, merceologico, logistico, valutario.

Lo sviluppo di competenze e la conseguente offerta di servizi in ciascuno di tali contesti, può consentire al doganalista un ampliamento del proprio campo di operatività, permettendogli di proporsi alle aziende non più (e non solo) come un referente per ciò che riguarda il puro assolvimento delle formalità doganali e fiscali collegate all'interscambio commerciale con l'estero, ma anche come prestatore di servizi specializzati e soprattutto personalizzati, di consulenza e di pianificazione sia doganale, che su tutti gli altri aspetti legati alla proiezione e penetrazione commerciale all'estero.

Questi servizi, oggi assai richiesti dal mercato, sono attualmente caratterizzati da livelli di offerta decisamente bassi, come dimostra la tendenza in atto da parte di alcune categorie di professionisti ben più aggressive (es. commercialisti, avvocati, società che offrono servizi di consulenza, ecc.) a spostarsi dai loro ambiti tradizionali di attività (e di competenza), per proporsi ai propri clienti come prestatori di servizi legati all'internazionalizzazione (es. fiscalità, contrattualistica, pagamenti, logistici e trasporti internazionali).

Tale mercato, ancora poco saturo, è caratterizzato da un vuoto di competenze da parte di coloro che si affacciano al nostro ambito di attività, del quale la nostra categoria può approfittare, data l'esperienza e le capacità possedute, per proporre servizi più qualificati.

L'alternativa della difesa dell'esclusività delle competenze possedute (in particolare di quelle relative

allo svolgimento di pure funzioni di rappresentanza doganale) potrebbe determinare, al contrario, un rischio di banalizzazione delle operazioni svolte, e quindi anche della professione, ridotta a una meccanica esecuzione di funzioni di puro adempimento amministrativo.

I punti di forza posseduti dal doganalista, in specie quelli che valgono a distinguerli da altre categorie che offrono servizi similari (es. case di spedizione, corrieri espresso, ma anche commercialisti, consulenti di commercio estero) necessitano innanzitutto di essere rafforzati attraverso interventi di formazione mirati a verticalizzare le loro competenze in tali ambiti. In secondo luogo, va sviluppata una maggiore sensibilità verso l'adozione di iniziative regolari e mirate di comunicazione all'esterno che valorizzino la figura e ne risaltino le caratteristiche.

Queste nuove funzioni assumono un'importanza cruciale per l'amministrazione doganale, in quanto oltre a fornirle un interlocutore - intermediario dell'impresa - di indubbia affidabilità e competenza, in grado di evitare molti degli errori legati alle formalità doganali e fiscali connessi all'effettuazione di un'operazione di commercio internazionale, tende a gettare le condizioni per una concreta agevolazione delle procedure di sdoganamento, attraverso una velocizzazione degli adempimenti connessi all'espletamento delle formalità doganali, particolarmente complessi e gravosi - si pensi ad esempio alle pratiche afferenti lo sdoganamento delle merci, con la connessa salvaguardia degli interessi fiscali dell'operatore, all'osservanza dei requisiti sanitari, ambientali, nonché di sicurezza generale dei prodotti e delle persone.

Il doganalista opera come partner delle imprese, assistendole con la dovuta competenza e professionalità nella pianificazione delle operazioni di import/export, sempre alla ricerca delle soluzioni più idonee e meglio atte a garantire l'economicità dell'operazione per la corretta esecuzione

delle formalità doganali ed amministrative.

Il doganalista inoltre, svolge un ruolo essenziale e peculiare di sostegno agli operatori economici nelle trattative commerciali con i partner esteri.

### Conclusioni

La legislazione italiana in materia di rappresentanza in dogana mira a conciliare due fondamentali esigenze cui sono improntate le operazioni di commercio estero: quella dell'utente, che tende a poter operare in condizioni di sempre maggiore competitività, libero da pastoie burocratiche che intralciano le proprie attività commerciali, e quella dello Stato, che deve assicurare la corretta osservanza della legislazione doganale assicurando la corretta riscossione della fiscalità collegata all'interscambio.

In tale schema si inserisce il ruolo imprescindibile di un professionista

terzo, intermediario tra dogana e impresa, il quale provvede - ove il proprietario delle merci non lo faccia direttamente - ad adempiere a tutte le formalità necessarie, permettendo all'impresa di accedere a tutte le semplificazioni e facilitazioni previste dalla legislazione doganale.

Elementi quali la determinazione della classificazione, del valore e dell'origine doganale delle merci, il calcolo dei dazi e delle altre misure tariffarie e fiscali, nonché semplice trasmissione di informazioni e dati alle dogane, data la loro natura altamente tecnica, sono infatti in grado di condurre potenzialmente ad errate dichiarazioni e/o incorrette liquidazioni dei dazi doganali.

Da qui l'ovvia esigenza di offrire a tutte quelle imprese che non possiedono specifiche competenze o figure interne in grado di assolvere correttamente a tali operazioni, un intermediario esperto che possa rappresentarle innanzi all'autorità doganale,

eseguendo correttamente gli atti e le formalità che la legislazione doganale pone a loro carico.

Il futuro ci vede dunque protagonisti, ma a quest'appuntamento il doganalista dovrà giungere preparato, con un'immagine rinnovata di soggetto qualificato capace di proporsi quale interlocutore privilegiato dell'impresa per tutte le sfide che la globalizzazione degli scambi commerciali impone.

Per fare ciò, saranno necessari non solo degli sforzi verso il rafforzamento della qualificazione professionale, da realizzarsi sia tramite interventi di formazione mirata, volti a elevare gli standard di competenza posseduti, che tramite iniziative di formazione continua a mantenimento di tali standard, ma anche un miglioramento dell'immagine percepita all'esterno, il che implica l'adozione di iniziative di comunicazione adeguate al fine di conquistare "visibilità" agli occhi del mercato.

# Centro Spedizionieri Doganali



Dal 1993, un pool di professionisti e esperti di commercio estero al servizio delle imprese "globali"

## Servizi :

- » OPERAZIONI DOGANALI ORDINARIE E IN PROCEDURA DOMICILIATA
- » INTRASTAT
- » ASSEVERAZIONE
- » MAGAZZINO DOGANALE
- » DEPOSITO IVA
- » DEPOSITO LOGISTICA
- » TRANSITI COMUNITARI
- » RAPPRESENTANZA FISCALE
- » ASSISTENZA LEGALE IN CASO DI CONTENZIOSO DOGANALE E TRIBUTARIO
- » CONSULENZA E ASSISTENZA DOGANALE ALLE IMPRESE, IN ITALIA E IN CINA
- » CONSULENZA IN MATERIA DI COMMERCIO ESTERO, ANCHE ON LINE

## Consulenza OnLine :



Con il servizio di **Consulenza online**, mettiamo a tua disposizione, la nostra decennale esperienza nel settore del **commercio internazionale** ed in tutti quegli aspetti ad esso correlati:

- » Classificazione Doganale dei Prodotti;
- » Imposizione Daziaria;
- » Autorizzazioni Ministeriali e Licenze D'importazione;
- » Assistenza nel Contenzioso Doganale, Tributario e Commerciale;
- » Approfondimenti sugli aspetti normativi Doganali e Fiscalità Internazionale;
- » Problematiche nella Contrattualistica Internazionale;
- » Studi su Origine della Merce ed Individuazione Trattamenti Preferenziali (esenzioni daziarie);
- » Schede Paese;

**E MOLTO ALTRO ANCORA »**



## Contatti :

**In Italia :**  
Tel. 0733 80191 - Fax. 0733 801927  
Sito Web : [www.centrospedizionieri.com](http://www.centrospedizionieri.com)  
eMail : [info@centrospedizionieri.com](mailto:info@centrospedizionieri.com)

**In Cina :**  
Tel/Fax : 0086 20 83652515  
eMail : [s.rissone@csd-china.cn](mailto:s.rissone@csd-china.cn)

Visita il sito ed iscriviti alla nostra Newsletter Gratuita!  
Sarai sempre aggiornato sulle Novità relative al Commercio Estero!

**www.commercio-internazionale.com**

via Lamborghini, 3 62012 Civitanova Marche (MC) - P.IVA 01151480439

## *Il deposito fiscale e la sua finalità*

Ho intitolato questa relazione in modo provocatorio, proprio per attirare l'attenzione sull'attuale distonia dell'istituto fiscale: la pretesa che un sistema legale di carattere fiscale sia ancorato ad un

impianto fisico, quale condicio sine qua per la sua operatività giuridica.

Qualsiasi mercanzia importata nel nostro paese deve, in genere, adempiere, al momento della dichiarazione doganale, sia la fiscalità comunitaria (dazio o prelievo agricolo), sia quella interna (I.V.A. ed accise).

Gli operatori economici possono usufruire di tre diversi sistemi per detenere merci in sospensione di imposizione tributaria, in attesa di offrirne un'attribuzione finale:

1) deposito doganale = per le merci extracomunitarie in sospensione dei diritti doganali e per le merci comunitarie, ex art. 98 del codice doganale comunitario;

2) deposito fiscale = per le merci intracomunitarie in sospensione di accisa;

3) depositi I.V.A. = per le merci comunitarie in sospensione di I.V.A. o per le merci extracomunitarie preventivamente immesse in libera pratica (con pagamento del dazio), ma non destinate alla vendita al minuto in tale luogo.

Già da oltre 10 anni nell'ambito C.E.E. (continuo ostinatamente a non apprezzare questa distinzione tra gli interessi economici dell'Europa che si traducono nella C.E.E. e quelli politici relegati alla cenerentola U.E...) i depositi I.V.A. sono riconosciuti per evitare che i prodotti intracomunitari siano fiscalmente parificati a quelli terzi, con esenzione-sospensione di imposta quando i beni sono in deposito doganale e non sono immediatamente destinati al consumo finale, purché la potenziale imposta dovuta sarebbe stata uguale a quella dell'importazione: sostanzialmente, la giacenza nel territorio

# *Il deposito fiscale ai fini IVA*

*della relazione di Alberto Fardelli*

della C.E.E. permette il non ottemperamento dei diritti doganali (di confine e di quelli nostrani) a mezzo dello spostamento della genesi dell'obbligazione tributaria ad un tempo posteriore. L'istituzione di tali depositi nasce, quindi, dall'esigenza di trasferire merci da uno Stato comunitario all'altro in regime di sospensione dell'imposta.

Il sistema prevede poi un'autorizzazione abilitativa (che evidentemente presuppone un controllo preventivo anche della capacità fisica del luogo rispetto alle attività denunciate...) un apposito registro per la movimentazione dei beni, la conservazione della documentazione connessa ai beni introdotti ed un controllo diffuso (anche della G.d.F.) sulla gestione dei depositi.

Il deposito I.V.A. ha una duplice essenza, quale spazio fisico e quale regime giuridico, ed è indubbio che l'agevolazione fiscale è ontologicamente ancorata al regime giuridico, così assolvendo la ratio del sistema, mentre l'omessa fisica introduzione certamente non crea, di per sé, alcun vulnus agli interessi erariali.

### **Il regime giuridico attuale**

L'attuale regime giuridico, quindi, prevede che la mercanzia destinata ad essere introdotta in un deposito I.V.A. non sia da considerarsi merce "importata", bensì conseguenza di un'operazione al momento esente da imposta (cfr. art. 50 bis comma 4<sup>^</sup>, lett. b della legge n. 427 del 1993). Da ciò consegue che l'I.V.A. non è più dovuta in dogana ed una volta che le merci vengano introdotte (materialmente?) nel deposito restano in sospensione di una imposta soltanto potenziale, latente, che sarà dovuta

solo in caso di immissione in consumo nel territorio nazionale, oppure esentata in caso di destinazione estera.

Con il codice I.V.A. comunitario (direttiva C.E.E. del 28/11/2006) si è stabilito chiaramente la libertà degli Stati

membri di esentare le importazioni per i beni vincolati da un regime di deposito diverso da quello doganale: non a caso la norma parla di "importazioni di beni destinati ad essere vincolati ad un regime di deposito diverso da quello doganale", con ciò accentuando la necessità di un preciso regime giuridico di tali beni e la conseguente superfluità di uno spazio fisico predeterminato ed in tal senso la norma è stata interpretata dai Paesi bassi (negli U.S.A. ciò è la regola).

Di diverso avviso è stata l'amministrazione delle dogane che, con varie circolari, ha ritenuto che:

- il regime de quo costituisce null'altro che un'agevolazione con un assolvimento dell'imposta differito al momento dell'estrazione del bene per l'immissione in consumo;

- è necessario ricorrere ad opportuni accorgimenti per individuare le diverse merci vincolate al regime di deposito doganale, in caso di loro eterogeneità;

- i beni devono essere materialmente introdotti nel deposito, non essendo sufficiente la mera presa in carico documentale;

- in caso di omessa introduzione fisica, si consuma un falso della copia della bolletta doganale, in relazione all'inveridica (ideologica o materiale) annotazione circa la presa in carico della merce nel registro del deposito, con sottrazione illecita dell'I.V.A. all'importazione e conseguenziale suo recupero, oltre alla revoca dell'autorizzazione;

- l'omessa introduzione fisica dei beni darebbe poi luogo al reato di contrabbando, ex art. 295 comma 2<sup>^</sup> del T.U.L.D.

In prima facie, appare evidente che il recupero dell'imposta finisce col realizzare una duplicazione impositiva, come tale illegittima, essendo stata l'I.V.A. già obbligatoriamente assolta in virtù del meccanismo dell'inversione contabile, cd. "reverse charge", quindi a mezzo di autofatturazione, per cui i beni de quibus finirebbero per essere soggetti ad una spiacevole (ma piacevole per l'erario...) doppia imposizione od anche ad un'imposizione non dovuta quando la merce fosse diretta all'estero (con ingiustificato arricchimento dell'erario in relazione ad una pretesa tributaria geneticamente non debita). Da ciò consegue che, comunque, dall'assunta irregolarità derivante dall'omessa fisica introduzione del bene in deposito non scaturisce alcuna mancata percezione d'imposta da parte dell'erario.

Il legislatore è quindi ricorso ad una norma interpretativa, con la legge n. 2 del 2009, che molti assumono essere autentica, avente quindi finanche efficacia retroattiva, la quale stabilisce inequivocamente che la consegna al depositario per le prestazioni di servizi, eseguite nei luoghi limitrofi alla struttura materiale, costituisce introduzione nel deposito, accentuandosi il rapporto giuridico, per la costituzione dell'esenzione, tra bene-attività del custode, anziché tra bene-luogo fisico di deposito. Importanti, ai fini ermeneutici, sono comunque i lavori preparatori di tale norma, in ossequio all'art. 12 delle preleggi al c.c., i quali specificano che le operazioni

fuori deposito non pregiudicano il contratto di deposito.

Orbene, si tratta allora di esaminare la norma complessivamente alla luce di tale modifica legislativa: appare fallace l'affermazione per cui il presupposto per l'operatività dell'agevolazione sia irrinunciabilmente la materiale, ancorché brevissima, introduzione in deposito della merce, perché un'esegesi compiuta delle disposizioni permette di comprendere che la custodia dei beni, presupposto del concetto giuridico di deposito, ha come scopo unicamente l'interruzione del diritto impositivo dello Stato, il quale riprende vigenza esclusivamente al conseguirsi di una particolare condizione, non ineluttabile, consistita nella destinazione del bene al consumo nel territorio dello Stato. Non è quindi il concetto di custodia ad essere preminente per la realizzazione del fine impositivo, apparendo necessario, viceversa, che non venga eluso l'interesse dell'erario a percepire il credito di imposta al momento in cui se ne realizza la condizione tributaria. E ciò proprio in ragione della modifica introdotta con la legge n. 2 del 2009, che rende insignificante la materiale immissione nel luogo fisico per ottenere gli effetti sospensivi, il cui legale succedaneo è costituito dalla sola consegna al depositario, ancorché per un periodo di tempo limitato.

Il problema finisce, quindi, con avere una valenza unicamente formale, come avviene per la maggior parte dei problemi di carattere fiscale nel nostro paese, ma che non comporta

alcuna evasione di imposta: insomma, per alcuni importerebbe che i depositi doganali siano ampi, spaziosi, che venga dimostrata la materiale integrale introduzione dei beni importati in tali spazi e che, tutto sommato, la rigorosa complessiva contabilità connessa alla movimentazione delle merci abbia una rilevanza secondaria.

### ***I risvolti penalistici***

Non pare che, comunque, la condotta del depositario "virtuale" possa configurare alcuna fattispecie penalmente rilevante.

È da premettersi che il reato di contrabbando, qualunque comportamento sotteso voglia considerarsi, si caratterizza sempre per una condotta di sottrazione dei diritti di confine ed è integrato dalla lesione o nella messa in pericolo dell'interesse dello Stato a percepire quanto dovuto. Nel caso de quo, trattandosi di merci comunitarie, o già immesse in libera pratica, una tale imposta risulta non essere dovuta.

Per quanto concerne la normativa sull'I.V.A., essa all'importazione non rientra mai, in generale, tra i diritti di confine, essendo solo recepite, per tale imposta violata, le norme sanzionatorie proprie di tali diritti (Cass. 3<sup>a</sup>, 5/10/83 n. 7900), per cui ogni richiamo all'art. 34 comma 2<sup>a</sup> T.U.L.D. (spesso effettuato nelle circolari delle dogane) risulta erroneo. Ma non vi potrà essere evasione di I.V.A. all'importazione, nel caso di specie, in primis proprio in ragione dell'obiettivo circostanza dell'emissione di autofatture con compensa-

### **Informazioni e consulenza per assicurare la competitività delle società sul mercato dell'Unione europea e mondiale !**

#### **Studio Giffoni**

International Trade Consultancy

sprl STUDIO GIFFONI bvba  
rue Fernand Bernier 15  
1060 Bruxelles, Belgio  
www.studiogiffoni.com  
tel. +32.2.543.44.79  
fax +32.2.543.44.44  
info@studiogiffoni.com



- Forniamo consulenza in merito alle problematiche doganali e sulle misure antidumping.
- La nostra sede si trova a Bruxelles, centro di tutte le istituzioni internazionali (Comunità europea, Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), ...).
- Navigando sul nostro sito internet [www.studiogiffoni.com](http://www.studiogiffoni.com) sarete aggiornati sulle ultime novità in materia doganale e antidumping.
- Abbonandovi al nostro bollettino @DOGANA sarete informati una volta alla settimana e direttamente via email sulle ultime novità sul commercio internazionale (solo 15,49 euro/anno).
- Acquistando il nostro libro "Diritto doganale dell'Unione europea e aspetti economici" potete trarre il massimo profitto dal commercio internazionale.

Ordinando il cd-rom "normativa comunitaria", riceverete, sempre aggiornato, il codice doganale comunitario e le regole di origine contenute in protocolli e in altri atti comunitari !! (per ordinare e/o per maggiori informazioni potete telefonare al n° 06 42004621, fax 06 42004628 (Roma)).

zione dell'imposta, ciò a prescindere dal fatto che il credito venga a maturare successivamente con la cessione del bene al consumatore finale (per cui si sostiene che la compensazione sarebbe indebita); ma in realtà nel momento in cui il depositario prende in carico la merce, ancorché non la introduca in stoccaggio nel deposito "fisico", esaurisce l'operazione doganale e la merce non potrà più considerarsi estera in caso di destinazione del bene al consumo interno, per cui l'I.V.A. dovuta sarà quella interna; in altri termini, l'I.V.A. perde la sua natura assimilabile al "diritto di confine", da corrispondersi all'atto dell'importazione e muta in un ordinario tributo interno, corrisposto all'erario in sede di autoliquidazione, mensile o trimestrale, a seconda del regime applicabile al soggetto passivo.

Ma v'è di più: per le merci comunitarie tale imposta all'importazione non potrà mai essere assimilabile ai dazi doganali, proprio perché questi sono notoriamente proibiti dalla normativa comunitaria, essendo soggette unicamente a tributi interni, per cui, in generale, per le merci comunitarie non vi potrà mai essere un'evasione dell'I.V.A. penalmente rilevante, trattandosi sempre di I.V.A. interna (attenzione con gli Svizzeri, non ci sarà mai contrabbando in virtù dell'accordo doganale del 1972, ma permane il reato sotteso appunto all'I.V.A., anche se trattasi di merce originariamente comunitaria, fatta salva la doppia imposizione...).

Al depositario "virtuale" si potrebbe anche contestare, in astratto, la violazione dell'art. 483 c.p. in relazione alla falsa annotazione nel registro, ex art. 50 bis del D.L. n. 331/93 e 3-4 del D.M. 419/97, in quanto la presa in carico risulterebbe ideologicamente falsa, comportando un'elusione del pagamento I.V.A.

Inoltre, dello stesso vizio sarebbero affette le dichiarazioni doganali, non tanto perché lo fossero originariamente, ma in ragione della successiva diversa destinazione in concreto assegnata alla merce: insomma, le "bollette" doganali, emesse in esecuzione di operazioni di immissione in

libera pratica, sarebbero false perché la dichiarata destinazione in deposito I.V.A. non si sarebbe mai verificata, mentre la copia della "bolletta" rilasciata dal gestore del deposito sarebbe parimenti fittizia.

Ma il delitto ex art. 483 c.p. si caratterizza per un'inveridica attestazione fatta direttamente al pubblico ufficiale in un atto pubblico ed in relazione ad uno specifico dovere giuridico di attestare in modo veritiero per espressa disposizione di legge, cioè occorre sempre una norma che disponga un tal obbligo in capo all'obligato e che, quindi, esista un dovere giuridico dell'attestante di esporre la verità, stabilito in modo indubbio dalla legge regolatrice dell'atto.

Orbene, in relazione al registro la compilazione è effettuata direttamente dal depositario e non sussiste alcuna dichiarazione diretta ad un P.U., per cui il valore probatorio è rimesso direttamente al privato e non all'agente pubblico, mentre l'atto avente rilevanza pubblica, contenente le affermazioni del privato, non è destinato ad attestare la verità dei fatti dichiarati ed il reato in questione è ravvisabile, come detto, quando l'atto pubblico, nel quale sia trasfusa la dichiarazione del privato, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati. Diverso è invece il problema sotteso alla compilazione della "bolletta" doganale, la quale non è geneticamente inveridica, ma lo diventerebbe in ragione della assunta diversa destinazione dei beni.

Ma anche in tal caso la fattispecie penale appare di difficile configurazione, proprio in virtù sia della condotta materiale espletata dal depositario, sia della detta modifica legislativa.

In primo luogo, è da osservarsi che l'introduzione nel deposito I.V.A. di beni non comunitari, precedentemente immessi in libera pratica in Italia, avviene sulla base del relativo documento doganale (DAU), copia del quale deve essere restituita all'Ufficio doganale munita di un'attestazione sottoscritta dal depositario, il quale però si limita a certificare unicamente l'avvenuta presa in cari-

co della merce nel registro di cui al citato art. 50 bis, comma 3 D.L. n. 331/93, con ciò affermando un fatto storico realmente avvenuto.

In secondo luogo, l'introduzione fisica del bene, nell'economia dell'atto giuridico, appare infatti non ineluttabile.

In altri termini, si contesta un falso ideologico per omissione, non essendosi specificato che il bene non è stato immesso materialmente nel deposito, visto che per tutti gli altri fini il documento è pienamente aderente alla realtà (quantità e qualità dei beni, ricorso al "reverse charge" ed agli adempimenti antecedenti e successivi), il quale però si configura solo nelle ipotesi in cui la parte omessa abbia un enunciato significativo nell'economia probatoria dell'atto. Nel caso de quo la merce destinata al deposito viene controllata dalla dogana che ne autorizza l'uscita dagli spazi di competenza, è garantita da fideiussione per l'I.V.A. ed il depositario attesterà sulla "bolletta" doganale la "presa in carico" del deposito la quale, come detto, non è mai ineluttabilmente attinente alla materiale introduzione e nulla ha a che vedere, attesa la sua generica dizione, con un'attestazione di materiale ingresso nel luogo.

D'altra parte, sul piano strettamente civilistico, il contratto di deposito non presuppone necessariamente la predisposizione di un luogo fisico ove custodire un bene, ma unicamente la traslazione giuridica del bene con l'obbligo di conservazione e protezione di questo, al fine di restituirlo nelle ed alle condizioni concordate.

### ***Il regime giuridico auspicabile***

Appare manifesto adeguare l'attuale sistema a quello di altri paesi, come l'Olanda, stabilendo unicamente un regime giuridico sospensivo a fronte di quello materiale, responsabilizzando maggiormente l'attuale figura del depositario e sostituendo al concetto di "introduzione", obsoleto e, per altro, improduttivo di maggiori garanzie di controllo, quello di giacenza giuridica in regime sospensivo di imposta.



*Roma*  
*23 Novembre 2009*

# *Operazioni intracomunitarie*



*Elenchi riepilogativi cosa  
cambia dal 1° gennaio 2010*

**S**i è svolto il 23 novembre 2009 nella Sala Europa di Via Mario Carucci, 71, il convegno organizzato dall'Agenzia delle dogane, allo scopo di illustrare in anteprima i nuovi obblighi informativi in materia di comunicazione delle operazioni Intracomunitarie (acquisizioni e cessioni Intracomunitarie di beni e servizi), in vigore dal prossimo 1° gennaio.

Gli interventi ad alto livello di tutti gli attori istituzionali impegnati nel disegnare e gestire il cambiamento delle regole - Dipartimento delle Finanze, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Istat e Guardia di Finanza - cui si è accompagnato il saluto del direttore dell'Agenzia, hanno consentito di illustrare il nuovo quadro giuridico, procedurale e di controllo degli adempimenti connessi all'effettuazione degli scambi di beni e

servizi con gli altri Stati membri con l'UE, chiarendone il contenuto ed illustrandone l'impatto sulla platea dei soggetti coinvolti, ancorché i relativi provvedimenti normativi ed amministrativi siano in corso di adozione.

Fondamentale, al riguardo, la novità della trasmissione in via esclusivamente telematica dei modelli Intrastat beni e servizi, che impatterà, per le operazioni intracomunitarie effettuate a partire dal 1° gennaio 2010, su una rilevante platea di soggetti.

È stata sottolineata, pertanto, la necessità di richiedere all'Agenzia delle Dogane l'abilitazione al servizio telematico dogane per adempiere all'obbligo di trasmissione telematiche, invitando le Associazioni di categoria intervenute a diffondere capillarmente tale informazione presso i propri aderenti, sottolineando altresì come

l'adesione al servizio telematico sia gratuita, unitamente alla messa a disposizione del software Intrastat costituito dal pacchetto Intr@web.

Stime dell'Agenzia individuano in alcune decine di migliaia i contribuenti che saranno obbligati a presentare per la prima volta gli elenchi riepilogativi delle operazioni Intracomunitarie ed il convegno è stata l'occasione per fornire chiarimenti anche di carattere operativo, atteso che la prima scadenza per coloro che saranno tenuti alla loro presentazione mensile sarà fissata al 19 febbraio 2010 e al 19 aprile 2010 per gli operatori con periodicità trimestrale.

Nulla muta invece, per quanto riguarda le modalità ed i termini di presentazione degli elenchi riepilogativi relativi a periodi anteriori al 2010, ancorché prodotti nel corso del prossimo anno.



**Danilo Desiderio**  
International Trade and Customs Regulation  
STUDIO LEGALE - COUNSELOR AT LAW

Consulenza ed assistenza legale ad imprese, liberi professionisti, associazioni di categoria, agenzie governative ed enti pubblici sulle tematiche del:

- diritto doganale
- diritto del commercio internazionale
- diritto tributario internazionale
- diritto comunitario
- contrattualistica internazionale

**Studio legale**  
**Avv. Danilo Desiderio**  
**International Trade & Customs Regulation**

Piazza Garibaldi, 12/B - 83100 Avellino (AV)

Tel. /Fax 00.39.0825.26813

info@ddcustomslaw.com

**Per ulteriori informazioni visitate:**  
[www.ddcustomslaw.com](http://www.ddcustomslaw.com)



**Napoli**  
**16 Novembre 2009**

# Il porto nella "rete"



***Nuovi processi e nuove tecnologie  
per ampliare l'offerta portuale***

**L**unedì 16 novembre 2009 si è tenuto, presso la sala "Calypso" della Stazione Marittima di Napoli, il convegno dal titolo "Il Porto in Rete: nuovi processi e nuove tecnologie per ampliare l'offerta portuale", organizzato dalla Direzione Interregionale delle Dogane per la Campania e la Calabria.

Al seminario hanno partecipato quali relatori, per l'Agenzia delle Dogane il Direttore Centrale Gestioni Tributi e Rapporti con gli Utenti - Ing. Walter De Santis - il Direttore Centrale Tecnologie per l'innovazione - Dott.ssa Teresa Alvaro - ed il Dott. Marco Marsili dell'Ufficio Integrazioni Applicative, insieme al Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli - Ammiraglio Luciano Dassatti - ed il Presidente del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - Dott. Giovanni De Mari.

I lavori sono iniziati con il saluto del Direttore Interregionale delle Dogane per la Campania e la Calabria Dott. Alberto Libeccio che, dopo i ringraziamenti, ha evidenziato come i traffici verso il porto di Napoli, nonostante la crisi economica mondiale, siano cresciuti in questi ultimi 10 mesi rispetto al 2008, auspicando per fine anno un trend positivo sia per le importazioni che per le esportazioni.

Opinione condivisa dai relatori è

che la posizione geografica dello scalo partenopeo rappresenta il naturale approdo delle navi che transitano attraverso il Canale di Suez e che il rilancio del porto, oltre a passare attraverso interventi strutturali programmati nel tempo, deve necessariamente utilizzare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie dell'Agenzia tra i quali i progetti del "Trovatore - Cargo - RFID", nonché l'attuazione dello "Sportello Unico".

L'E-Custom per i porti rappresenta una valida opportunità per gli operatori poiché offre, attraverso l'informatizzazione, la possibilità di anticipare, con il pre-Clearing all'import e l'MMP all'export, i tempi di sdoganamento, riducendo i costi, razionalizzando l'utilizzo delle aree disponibili, accrescendo l'efficienza dei controlli e garantendo informazioni agli operatori in tempo reale.

L'attuazione dello Sportello Unico, ormai in dirittura di arrivo, consentirà il coordinamento delle attività delle varie 17 amministrazioni che intervengono nello sdoganamento delle merci per le proprie competenze, assicurando controlli congiunti in unico momento ed in un unico luogo.

La possibilità di dialogare in Single Window e la condivisione dei dati tra gli operatori sono presupposti ormai indispensabili per la do-

gana elettronica prevista dal Codice doganale Modernizzato, che richiede inevitabilmente la partecipazione di tutti gli interessati al "momento doganale".

Idee condivise anche dall'Autorità Portuale di Napoli, che ha rinnovato la disponibilità ad investire nell'informatizzazione del porto e nella realizzazione di un centro polifunzionale necessario per lo "Sportello Unico", sottolineando che la dinamicità dell'Agenzia delle Dogane ci rende tutti più ottimisti per il futuro, e che ormai si è passati dalla fase dello studio e dei progetti a quella del "fare".

I lavori si sono conclusi con l'intervento del Dott. De Mari, che ha riconosciuto nei progetti in attuazione dell'Agenzia nuove opportunità per gli spedizionieri doganali, che arricchiscono le competenze professionali al servizio del commercio con l'estero.

Il Pre-clearing, secondo il Presidente De Mari, può contribuire nell'immediato a migliorare la competitività del Porto di Napoli, nell'attesa che si realizzi lo "Sportello Unico Doganale" e si colmi il gap deficitario delle infrastrutture portuali rispetto agli scali nord europei, spagnoli e francesi, che ormai hanno attratto molti traffici prima destinati ai porti Italiani.

**Massimo De Gregorio**

# XVII Assemblea generale

Il 15 Ottobre 2009 ad Atene, presso l'Hotel Amalia, si è tenuta la XVII Assemblea Generale Ordinaria della CONFIAD Paneuropean Network, nella sala Magnolia.

All'Assemblea hanno partecipato i rappresentanti delle Associazioni Confederated di: Bulgaria, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Lettonia, Moldavia, Portogallo, Spagna e Turchia. Presenti anche il Liaison Officer J.M.Parasie, Mauro Giffoni, "assistant/ segreteria Confiad. La delegazione italiana era composta da Vito Totorizzo, Capo Delegazione, Giuseppe Benedetti, Giuseppe Bianculli, Vincenzo Bucciero, Gianfranco Monti e Tauro Stella, presente anche l'Avv. Danilo Desiderio, Consigliere Legale.

G. Zografos ha ringraziato tutti i



presenti per il lavoro svolto nel 2008 che è stato denotato da sinergia, sensibilità e spirito di collaborazione. Ha annunciato inoltre, che il Codice di Condotta verrà presentato agli inizi di Dicembre, Codice redatto sulla base dei suggerimenti della Delegazione Italiana uniformati alle direttive impartite dalla Commissione Europea ed ai principi sanciti nel Codice Doganale.

Nel Febbraio 2010 si terrà un incontro Confiad/Clecat sul business plan, incontro già programmato con il Presidente Clecat Fernando Carmo,

per un'azione comune di pari poteri e pari dignità.

Il 16 Ottobre 2009 all'Hotel Amalia in Atene alle ore 9.30 si è tenuto il Seminario CONFIAD "Il nuovo ambiente doganale europeo" e la celebrazione del 75° Anniversario della Federazione Greca OETE, con la partecipazione di tutte le Associazioni Confederated presenti.

I lavori sono stati chiusi dal Presidente decano G. CHALKIDES che ha rinnovato con commozione gli auguri per un futuro cammino della OETE e della CONFIAD.



## ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRI DI ASSISTENZA DOGANALE ASSOCAD

### NON HAI ANCORA PENSATO DI

ESERCITARE LA **PROFESSIONE** DEL DOGANALISTA **SOTTO FORMA D'IMPRESA**  
CON UN **CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE SRL (C.A.D.) ?**

### COMPITI OPERATIVI ATTRIBUITI AI **CAD** DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

1. Sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
2. Sono abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti Locali, per effetto di norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.
3. Sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità Europea Reg. CEE 3284/1994.
4. Sono muniti dall'Amministrazione Finanziaria dello speciale timbro conforme all'allegato 62 del DAC (Reg. 2454/93), da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.
5. Possono ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto.
6. Possono operare negli spazi doganali.
7. Possono operare anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti.
8. Sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali.
9. Possono asseverare i dati acquisiti ed elaborati nell'esercizio degli incarichi loro conferiti dagli operatori.
10. Sono ammessi alle procedure semplificate di cui all'art. 76 del Codice Doganale Comunitario.

**INFORMATI..... TELEFONACI .....!!!!**

**CAD L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN CHIAVE MODERNA**

40122 BOLOGNA - Via Riva Reno - Tel. 051 225 842 - Fax 051 274 742  
(presso Consiglio Compartimentale Spedizionieri Doganali)

**recapito provvisorio: CAD MESTIERI Srl 41012 CARPI (Modena)**

Via dei Trasporti, 2/A - Tel. 059 657 001 Fax 059 657 044 Email: mestieri@samasped.com